

UECOOP

AGGIORNAMENTI NORMATIVI

NOTA INTERATTIVA N.2 - 17.3.2025

WWW.UECOOP.ORG



(in rosso gli elementi di integrazione rispetto all'ultimo monitoraggio effettuato)

Livello Nazionale

LEGGI, DECRETI LEGGE E DECRETI LEGISLATIVI

Legge 207/2024

[30 dicembre 2024, n. 207](#) *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027"*.

LA [SCHEDA DI SINTESI UE.COOP](#)

D.L. 202/2024

[27 dicembre 2024, n. 202](#) *"Disposizioni urgenti in materia di termini normativi"*.

Il D.L. 202/2024 è stato convertito, con modificazioni, dalla [Legge 21 febbraio 2025, n. 15](#).

LA [SCHEDA DI SINTESI UE.COOP](#)

Legge 193/2024

[16 dicembre 2024, n. 193](#) *"Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023"*.

Si segnalano, in particolare, le seguenti previsioni.

L'ART. 22 (Vigilanza sui contratti assicurativi a copertura dei danni alle imprese cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali) che aggiunge il seguente comma 105-bis all'art. 1 della [Legge 213/2023](#): *«105-bis. Al fine di favorire una scelta consapevole e informata da parte delle imprese soggette all'obbligo di cui al comma 101, l'IVASS gestisce, anche attraverso la piattaforma informatica già disponibile per la comparazione delle offerte di contratti di assicurazione per la responsabilità civile connessa alla circolazione degli autoveicoli, un portale informatico che consente di comparare in modo trasparente i contratti assicurativi offerti dalle imprese di assicurazione. Ciascuna impresa di assicurazione immette nel portale di cui al primo periodo il contratto assicurativo, conforme alle prescrizioni di cui ai commi da 101 a 107, indicando le condizioni generali, l'estensione delle coperture e le eventuali esclusioni e limitazioni. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, su proposta dell'IVASS, sono stabilite le disposizioni attuative del presente comma»*.

L'ART. 23 che, mediante l'aggiunta dell'art. 15-bis al [D.lgs. 206/2005](#) (Codice del consumo), dispone - a decorrere dal 1° aprile 2025 - che i produttori che immettono in commercio, anche per il tramite dei distributori operanti in Italia, un prodotto di consumo che, pur mantenendo inalterato il precedente confezionamento, ha subito una riduzione della quantità nominale e un correlato aumento del prezzo per unità di misura da essi dipendenti, informano il consumatore dell'avvenuta riduzione della quantità, tramite l'apposizione [per un periodo di 6 mesi a decorrere dalla data di immissione in commercio del prodotto interessato] - nel campo visivo principale della confezione di vendita o in un'etichetta adesiva - della seguente dicitura: *"Questa confezione contiene un prodotto inferiore di X (unità di misura) rispetto alla precedente quantità"*.

NB: Con il comma 1-quinquies dell'art. 13 del D.L. 202/2024, il suddetto termine di decorrenza del 1° aprile 2025 è stato prorogato al 1° ottobre 2025.

Legge 203/2024 (Collegato Lavoro)

[13 dicembre 2024, n. 203](#) *"Disposizioni in materia di lavoro"* (in vigore dal 12/01/2025)

Si segnalano, in particolare, le seguenti previsioni.

L'ART. 11 che reca l'interpretazione autentica dell'art. 21, comma 2, del [D.lgs. 81/2015](#) in materia di attività stagionale secondo la quale *"rientrano nelle attività stagionali, oltre a quelle indicate dal [Decreto del Presidente](#)*

della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria". Tale interpretazione autentica va posta in relazione alla disposizione recata dal primo periodo del medesimo comma 2: "Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato" e che non trova applicazione proprio nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali così come sopra specificate.

L'ART. 14 che interviene sul termine per le comunicazioni obbligatorie relative al c.d. "lavoro agile", prevedendo in particolare che il datore di lavoro debba comunicare - in via telematica - al Ministero del lavoro i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di fine delle prestazioni di lavoro svolte in modalità agile entro 5 giorni dalla data di avvio del periodo, oppure entro i 5 giorni successivi alla data in cui si verifica l'evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile.

L'ART. 17 che amplia la platea dei soggetti che possono avvalersi del "regime forfettario" (art. 1, commi 54-89, Legge 190/2014) attraverso l'eliminazione della causa ostativa che impedisce l'applicazione del regime forfettario alle persone fisiche iscritte agli albi professionali che svolgono attività libero-professionale in favore di datori di lavoro con più di 250 dipendenti, purché tali persone abbiano contemporaneamente un contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e indeterminato con un orario compreso tra il 40% e il 50% del tempo pieno previsto dal contratto collettivo applicato. Per l'applicazione di questa esclusione, il contratto di lavoro autonomo deve essere certificato ai sensi dell'art. 76 del D.lgs. 276/2003 e, inoltre, non devono esserci sovrapposizioni tra le prestazioni svolte nel lavoro subordinato e quelle del contratto autonomo, né a livello di orari, giornate di lavoro o oggetto delle prestazioni.

L'ART. 18 che apporta modifiche alla disciplina concernente le diverse tipologie di contratto di apprendistato e al c.d. "sistema duale". Nello specifico, la norma dispone che una volta maturata la qualifica professionale od ottenuto il diploma professionale, ovvero il diploma di istruzione secondaria superiore o il certificato di specializzazione tecnica superiore, previo aggiornamento del piano di formazione, è possibile trasformare il rapporto, rispettivamente, in:

- contratto di apprendistato professionalizzante, al fine di ottenere la qualificazione professionale, ai fini contrattuali;
- contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, in conformità ai requisiti sanciti dall'art. 45 del [D.lgs. 81/2015](#).

L'ART. 19 che interviene sulla disciplina delle dimissioni del lavoratore, prevedendo che l'assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, per un periodo superiore a 15 giorni, comporta la risoluzione del rapporto di lavoro "per volontà del lavoratore" (non si applica in questo caso la disciplina vigente in materia di dimissioni telematiche e spetta al lavoratore dimostrare l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano l'assenza).

L'ART. 23 che, al comma 1, introduce la possibilità, a decorrere dal 1° gennaio 2025, di rateizzazione fino ad un massimo di 60 rate mensili dei debiti per contributi, premi e accessori di legge, dovuti all'INPS e all'INAIL e non affidati agli agenti della riscossione, nei casi da definirsi con Decreto Ministeriale, di concerto con ciascuno dei due enti, entro 60 giorni dal 12 gennaio 2025 e secondo i requisiti, i criteri e le modalità, anche di pagamento, disciplinati, con proprio atto, dal consiglio di amministrazione di ciascuno dei predetti enti.

D.L 201/2024

[27 dicembre 2024, n. 201](#) "Misure urgenti in materia di cultura"

Il D.L. 201/2024 è stato convertito, con modificazioni, dalla [Legge 21 febbraio 2025, n. 16](#).

D.lgs. 192/2024

[13 dicembre 2024, n. 192](#) *“Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)”*.

Le nuove disposizioni intervengono sul regime di tassazione dei redditi dei terreni, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, diversi e d'impresa.

D.lgs. 190/2024

[25 novembre 2024, n. 190](#) *“Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”*.

Il Decreto, entrato in vigore il 30 dicembre 2024, definisce i regimi amministrativi per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli impianti, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti.

Il decreto individua (negli allegati A, B e C) i seguenti tre regimi amministrativi:

- 1) attività libera;
- 2) procedura abilitativa semplificata (PAS);
- 3) autorizzazione unica.

I progetti relativi agli interventi in attività libera e alla PAS non sono soggetti a valutazione di impatto ambientale (VIA). A questo scopo sono stati modificati gli allegati al [D.lgs. 152/2006](#) per adeguare le soglie di assoggettabilità alla VIA.

I procedimenti autorizzativi costituiscono uno dei principali strumenti di attuazione, a livello regionale, del [Decreto 21 giugno 2024](#) sulla definizione delle aree idonee e non idonee all'installazione degli impianti a fonte rinnovabili.

D.L. 145/2024

[11 ottobre 2024, n. 145](#) *“Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali”*.

Il DL 145/2024 è stato convertito, con modificazioni, dalla [Legge 9 dicembre 2024, n. 187](#) che ha anche abrogato il D.L. 23 ottobre 2024, n. 158.

Si segnalano, in particolare, le seguenti previsioni anche all'esito della conversione.

L'ART. 2, reca disposizioni urgenti in materia di ingresso di lavoratori stranieri nell'anno 2025.

Il comma 1 introduce una fase di precompilazione della richiesta di nulla osta al lavoro per gli stranieri da parte dei datori di lavoro e dalle rispettive organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e che hanno, inoltre, sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo di intesa con il quale garantiscono, da parte dei propri associati, il rispetto dei requisiti concernenti l'osservanza, all'interno dello schema di contratto, delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate in relazione alle rispettive capacità economiche e alle esigenze delle imprese e agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili, che sono, quindi, agevolati dalla possibilità di compilare anticipatamente i moduli sul portale informatico messo a disposizione dal Ministero dell'Interno.

Il comma 2, invece, stabilisce in via sperimentale che per l'anno 2025 siano rilasciati nulla osta al lavoro e conseguentemente visti di ingresso e permessi di soggiorno per lavoratori subordinati, entro un numero massimo di 10.000 istanze, nei settori dell'assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità o di grandi anziani.



Il comma 4, per l'anno 2025, prevede che ciascun datore di lavoro può presentare un numero massimo di 3 richieste di nulla osta per gli ingressi nell'ambito delle quote previste dagli artt. 6 e 7 del [DPCM 27 settembre 2023](#) [il limite non si applica alle richieste presentate tramite le organizzazioni datoriali di categoria oppure tramite i consulenti di lavoro muniti dell'apposita abilitazione e regolarmente iscritti all'albo di riferimento e che garantiscono un numero di richieste di nulla osta proporzionale al volume d'affari o ai ricavi o compensi dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito, ponderato in funzione del numero di dipendenti e del settore di attività dell'impresa].

Il comma 6 regola i termini per la presentazione, per l'anno 2025, delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell'ambito delle quote per lavoro stagionale, di cui all'articolo 7 del DPCM 27 settembre 2023. Tali termini decorrono per il settore agricolo dalle ore 9:00 del giorno 12 febbraio 2025 e, per il settore turistico-alberghiero, invece, dalle ore 9:00 del 12 febbraio e dalle ore 9:00 del giorno 1° ottobre 2025 rispettivamente in misura pari al 70% per la prima data e pari al 30% per la seconda data.

Il comma 8 contiene un aggiornamento del numero delle quote di ingressi di lavoratori stranieri stagionali previste per l'anno 2025: le unità di lavoratori stagionali per i settori agricolo e turistico-alberghiero, vengono aumentate a 110.000.

L'ART. 3 elimina - con il comma 1 - il silenzio-assenso per il rilascio del nulla osta al lavoro per le domande di nulla osta al lavoro per lavoratori cittadini di Stati e territori caratterizzati da elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta e per le domande presentate in assenza dei presupposti di legge.

L'ART. 5 prevede che le vittime del reato di *“acquisto e alienazione di schiavi”* accedano a un programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale. Viene inoltre introdotto un nuovo *“permesso di soggiorno rilasciato asciato agli stranieri vittime di violenze, abusi o sfruttamento del lavoro”* che collaborino con le autorità. Il permesso ha una durata di 6 mesi, rinnovabile, e consente l'accesso ai servizi assistenziali, allo studio e al lavoro e che può essere convertito in un permesso per lavoro o studio. Viene quindi abrogato il *“permesso di soggiorno per particolare sfruttamento lavorativo”*.

L'ART. 10, apportando una modifica all'art. 18, comma 5-quinquies, del [D.lgs. 276/2003](#), innalza da euro 50 mila ad euro 60 mila, la sanzione massima prevista per le violazioni delle disposizioni in materia di somministrazione di lavoro e di mercato del lavoro.

L'ART. 12-TER, chiarisce che possono richiedere il ricongiungimento di un familiare i titolari di permesso di soggiorno per asilo conseguente al riconoscimento della protezione internazionale e poi introduce il requisito del soggiorno legale per almeno 2 anni nel territorio nazionale per i cittadini stranieri, ad esclusione dei titolari di permesso di soggiorno per protezione internazionale, che fanno richiesta di ricongiungimento familiare. Tale condizione non si applica in caso di ricongiungimento del figlio minore.

NB: Si veda anche la [Circolare Interministeriale n. 9032 del 24 ottobre 2024](#) e le [istruzioni](#) del Ministero dell'Interno.

D.lgs. 125/2024

[6 settembre 2024, n. 125](#) *“Attuazione della direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, recante modifica del regolamento 537/2014/UE, della direttiva 2004/109/CE, della direttiva 2006/43/CE e della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità”*.

Si segnalano, in particolare, le seguenti previsioni.

L'ART. 2, che definisce l'ambito di applicazione del Decreto, indicando la forma giuridica dei soggetti sottoposti agli obblighi in tema di rendicontazione di sostenibilità [SPA, SRL, SNC ed SAS qualora aventi, quali soci, le società costituite nelle forme indicate dall'Allegato I della Direttiva 2013/34/UE, ossia: SPA, SAS ed SRL] nonché le eccezioni e le limitazioni previste (ART. 7).

NB: La relazione illustrativa precisa che l'ambito di applicazione, come formulato, include le società cooperative e le società consortili costituite in forma di SPA o SRL in osservanza di quanto disposto, rispettivamente, dagli artt. 2519 e 2615-ter c.c.. Sono invece escluse le *“micro-imprese”* [Società che, alla data di chiusura del bilancio,

non abbiano superato, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti: 1) totale dello stato patrimoniale: euro 450.000; 2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: euro 900.000; 3) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 10], anche qualora queste abbiano valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani o dell'Unione europea.

Per "ricavi netti delle vendite e delle prestazioni" si intendono gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi, dopo aver dedotto gli sconti concessi sulle vendite, l'imposta sul valore aggiunto e le altre imposte direttamente connesse con i ricavi delle vendite e delle prestazioni.

L'ART. 3, il quale stabilisce:

- che le imprese rientranti nel perimetro di applicazione del Decreto che siano classificabili come imprese di "grandi dimensioni" [Società che alla data di chiusura del bilancio abbiano superato, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti: 1) totale dello stato patrimoniale: euro 25.000.000; 2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: euro 50.000.000; 3) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250] o come "piccole e medie imprese quotate" [Società con valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani o dell'Unione europea che alla data di chiusura del bilancio, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, rientrino in almeno due degli intervalli di seguito indicati: 1) totale dello stato patrimoniale: superiore a euro 450.000 e inferiore a euro 25.000.000; 2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: superiore a euro 900.000 e inferiore a euro 50.000.000; 3) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: non inferiore a 11 e non superiore a 250] debbano riportare annualmente nella relazione di gestione, in un'apposita sezione, la rendicontazione degli impatti delle attività dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, a seconda dei casi: su base individuale (ART. 3) o consolidata (ART. 4);

NB: Le imprese di "grandi dimensioni", a partire dagli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2025; le "piccole e medie imprese quotate", a partire dagli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2026.

- che la rendicontazione di sostenibilità è resa nel rispetto degli standard definiti dalla Commissione, attualmente con atto delegato n. 2772/2023 (ferma restando l'emanazione graduale da parte della Commissione degli standard settoriali specifici);

- che, nella rendicontazione di sostenibilità, sia previsto il coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori, che devono essere informati e partecipare alla definizione delle procedure per ottenere e verificare le informazioni sulla sostenibilità;

- che le "piccole e medie imprese quotate e gli enti piccoli e non complessi" (...) possono avvalersi della facoltà di adottare un modello di rendicontazione di sostenibilità "meno ampio e circoscritto a specifici ambiti, nel rispetto degli standard di rendicontazione adottati dalla Commissione" adeguatamente proporzionati (comma 7 e comma 8) e che, le medesime imprese, giustificando brevemente tale scelta nella relazione sulla gestione, possono omettere la rendicontazione di sostenibilità per gli esercizi finanziari aventi inizio prima del 1° gennaio 2028 (comma 9);

L'ART. 6, che tratta il regime di pubblicità della rendicontazione di sostenibilità stabilendo che la rendicontazione individuale e consolidata di sostenibilità inclusa nella relazione sulla gestione ai sensi del presente decreto nonché la relazione di della conformità relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, debbano essere pubblicate secondo quanto stabilito dagli artt. 2429 e 2435 c.c. e, "qualora disponibile", sul sito internet della società (nel caso la Società non disponga di un sito internet, dovrà mettere a disposizione di chiunque ne faccia richiesta una copia cartacea della suindicata documentazione). In caso di mancato rispetto degli obblighi di deposito di cui all'art. 2630 c.c., si applicano le sanzioni ivi previste.

L'ART. 8, a mente del quale la relazione attestante la conformità della rendicontazione di sostenibilità è prodotta da un "revisore abilitato ai sensi del [D.lgs. 39/2010](#)".

L'ART. 10, che - al comma 1 - individua negli Amministratori delle società obbligate i soggetti su cui grava la responsabilità di garantire che la rendicontazione di sostenibilità sia fornita in conformità a quanto previsto dal Decreto e demanda, altresì, all'Organo di controllo - nell'ambito dello svolgimento delle funzioni a esso attribuite dall'ordinamento - il compito di vigilare sull'osservanza delle disposizioni stabilite nel Decreto, nonché di riferirne nella relazione annuale all'Assemblea e che - al comma 2 - disciplina il regime sanzionatorio per le violazioni derivanti dall'omessa inclusione della rendicontazione di sostenibilità nella relazione finanziaria

annuale, con la previsione di limiti alle sanzioni amministrative pecuniarie per i primi due anni dall'entrata in vigore del presente decreto.

L'ART. 15, che pone a carico delle **"imprese di grandi dimensioni, nonché delle piccole e medie imprese quotate, con esclusione delle micro imprese"**, l'obbligo di inserire le informazioni sulle **"risorse immateriali essenziali"** (risorse prive di consistenza fisica da cui dipende fundamentalmente il modello aziendale dell'impresa e che costituiscono una fonte di creazione del valore per l'impresa) nella relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 c.c., evidenziando come le stesse incidano in maniera rilevante sull'attività dell'impresa.

L'ART. 16, che apporta al Codice Civile le seguenti modificazioni:

a) all'art. 2435-bis, comma 1, le parole: «4.400.000» sono sostituite dalle seguenti: **«5.500.000»** e le parole «8.800.000» sono sostituite dalle seguenti: **«11.000.000»**;

b) all'art. 2435-ter, comma 1, le parole: «175.000» sono sostituite dalle seguenti: **«220.000»** e le parole: «350.000» sono sostituite dalle seguenti: **«440.000»**.

Quanto sopra comporta che, con riferimento al bilancio in chiusura al 31.12.2024 e successivi:

a) le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano 2 dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello Stato patrimoniale: 5.500.000 euro (in precedenza 4.400.000 euro);
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 11.000.000 di euro (in precedenza 8.800.000 euro);
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

b) ai fini dello specifico regime semplificato per la redazione del bilancio, le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e che possono redigere il bilancio in forma micro quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello Stato patrimoniale: 220.000 euro (in precedenza 175.000 euro);
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 440.000 euro (in precedenza 350.000 euro);
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

NB: Per queste ultime, ove costituite nella forma della società cooperativa, la verifica della mutualità in capo alle società cooperative comporta agevolazioni di carattere tributario, finanziario e giuslavoristico, la cui giustificazione deve sempre emergere in modo trasparente e nei modi di legge di cui agli artt. 2513, 2528, 2545 e 2545 sexies c.c., anche qualora lo stesso ente rientri nella categoria dimensionale delle microimprese.

Di conseguenza - al di là del rispetto della classificazione del bilancio - **gli obblighi di informazione di cui sopra dovranno comunque essere assolti, attraverso l'inserimento in calce ai prospetti di bilancio delle notizie relative.** Ci si riferisce, nello specifico:

- alla documentazione della condizione di prevalenza mediante evidenziazione contabile dei parametri di cui all'art.2513 c.c.;

- alla illustrazione delle ragioni alla base delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci (e, preferibilmente, con riguardo anche agli eventuali recessi ed esclusioni);

- alla indicazione specifica dei criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico;

- alla separata indicazione dei dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

D.L. 113/2024 (c.d. "Omnibus")

[9 agosto 2024, n. 113](#) *"Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico"*.

Il DL 113/2024 è stato convertito, con modificazioni, dalla [Legge 7 ottobre 2024, n. 143](#).

Si segnalano, anche all'esito della conversione, le seguenti disposizioni.

L'ART. 5, che precisa il regime IVA applicabile all'erogazione di corsi relativi all'attività sportiva invernale, prevedendo l'applicazione dell'aliquota ridotta del 5%.

L'ART. 7-QUINQUIES, che - a decorrere dal 1° gennaio 2025 - esclude dalla stima diretta della rendita catastale gli *"allestimenti mobili"* (quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico) dotati di meccanismi di rotazione in funzione, ubicati in strutture ricettive all'aperto, siano esclusi dalla stima diretta della rendita catastale.

A decorrere dalla medesima data del 1° gennaio 2025, si prevede che, ai fini della stima della rendita catastale delle strutture ricettive all'aperto:

- il valore delle aree attrezzate per gli allestimenti mobili suddetti sia aumentato dell'85%;
- il valore delle aree non attrezzate destinate al pernottamento degli ospiti sia aumentato del 55% rispetto a quello di mercato ordinariamente attribuito a tali componenti immobiliari.

Il comma 3 prevede che gli intestatari catastali delle strutture ricettive all'aperto, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2025 presentino:

- atti di aggiornamento geometrico - entro il 15 giugno 2025 - per l'aggiornamento della mappa catastale,
- atti di aggiornamento per l'aggiornamento del Catasto Fabbricati, in coerenza con le disposizioni in esame.

L'ART- 16-BIS, che prevede la concessione di un contributo economico, nel limite massimo di 10 milioni di euro, per l'anno 2024, in favore degli operatori del settore suinicolo [che svolgono attività di allevamento di scrofe da riproduzione a ciclo aperto, di scrofe da riproduzione a ciclo chiuso e di suini da ingrasso] che hanno subito danni dal blocco alla movimentazione degli animali in conseguenza della diffusione della PSA. sulla base dei requisiti e delle procedure di cui ai Decreti del MASAF del [28 luglio 2022](#), del [29 settembre 2023](#) e del [29 dicembre 2023](#).

La concessione è subordinata alla preventiva verifica della compatibilità del medesimo contributo economico con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e agroalimentare.

[TESTO COORDINATO](#)

D.lgs. 103/2024

[12 luglio 2024, n. 103](#) *"Semplificazione dei controlli sulle attività economiche, in attuazione della delega al Governo di cui all'art. 27, comma 1, della Legge 5 agosto 2022, n. 118."*

Si segnalano, in particolare, le seguenti disposizioni.

L'ART. 2, che - all'esito di una preliminare procedura di censimento dei controlli di natura amministrativa, comunque denominati, svolti dalle amministrazioni pubbliche per la verifica del rispetto di regole poste a tutela di un interesse pubblico da parte di operatori che svolgono un'attività economica - prevede l'elaborazione entro il 30 ottobre 2025, a cura del Dipartimento della funzione pubblica, di un documento contenente il quadro di sintesi dei controlli al fine di individuare aree di sovrapposizione e duplicazione tra i controlli svolti a diversi livelli amministrativi, con eventuale segnalazione dei procedimenti di controllo che possono essere eliminati, sospesi per un determinato intervallo temporale, programmati con cadenza periodica, con esclusione di controlli a campione, ovvero rafforzati.

L'ART. 3, che istituisce un *"sistema di identificazione e gestione del rischio su base volontaria"*, riferito ai seguenti ambiti omogenei: a) protezione ambientale; b) igiene e salute pubblica; c) sicurezza pubblica; d) tutela della fede pubblica; e) sicurezza dei lavoratori. All'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) è quindi richiesto di elaborare - per ciascun ambito omogeneo - norme tecniche o prassi di riferimento idonee a definire un *"livello di rischio basso"* al quale è associabile un Report certificativo rilasciato - a richiesta delle imprese interessate - da organismi di certificazione, ispezione, validazione o verifica, accreditati presso l'Organismo nazionale di

accreditamento riconosciuto e, quindi, inserito nel *"fascicolo informatico di impresa"* di cui al successivo articolo 4.

L'ART. 4, che - al fine di rendere più efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche ed evitare duplicazioni e sovrapposizioni, nonché programmare l'attività ispettiva in ragione del profilo di rischio - stabilisce che le amministrazioni che svolgono funzioni di controllo, prima di avviare le attività di vigilanza debbano consultare e alimentare con gli esiti dei controlli già effettuati il *"fascicolo informatico di impresa"* presso le CCIAA, con la precisazione che le medesime amministrazioni non possono richiedere la produzione di documenti e informazioni già disponibili nel fascicolo informatico o comunque in loro possesso.

L'ART. 5, che fissa i principi generali del procedimento di controllo delle attività economiche e - fatta salva l'immediata effettuazione dei controlli nel caso di richieste dell'Autorità giudiziaria o di circostanziate segnalazioni di soggetti privati o pubblici, nei casi previsti dal diritto dell'Unione europea, nei casi di controlli per la sicurezza sui luoghi di lavoro e, comunque, ogni qual volta emergano situazioni di rischio nonché quanto previsto dal [DM 22 luglio 2015](#) sul Registro Unico dei Controlli Ispettivi sulle imprese agricole (RUCI) - stabilisce tra le altre cose:

- che nei confronti dei soggetti in possesso del "Report di basso rischio", le amministrazioni programmano ed effettuano i controlli ordinari non più di una volta l'anno;
- che non possono essere effettuate due o più ispezioni diverse sullo stesso operatore economico contemporaneamente, a meno che le amministrazioni non si accordino preventivamente per svolgere una ispezione congiunta;
- che quando, all'esito del controllo, l'amministrazione precedente accerta la conformità agli obblighi e agli adempimenti imposti dalla disciplina di riferimento, il soggetto controllato è esonerato dai medesimi controlli nei successivi 10 mesi;
- l'amministrazione fornisce in formato elettronico, almeno 10 giorni prima del previsto accesso presso i locali dell'attività economica, l'elenco della documentazione necessaria alla verifica ispettiva.

L'ART. 6, che introduce l'istituto della *"diffida amministrativa"* a sanare entro un termine *"non superiore a venti giorni"* le violazioni per le quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria non superiore nel massimo a cinquemila euro e sempre che l'amministrazione accerti, per la prima volta nell'arco di un quinquennio, l'esistenza di violazioni sanabili, salvo che il fatto non costituisca reato, che non vi siano violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano la tutela della salute, la sicurezza e l'incolumità pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro e fermo restando quanto previsto per le violazioni delle norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare, con la precisazione che - in ogni caso - il soggetto controllato *"non è responsabile quando le violazioni sono commesse per errore sul fatto non determinato da colpa"*.

L'ART. 12, che abroga l'art. 14 del D.lgs. 5/2012 il quale già recava disposizioni volte a razionalizzare, semplificare e coordinare i controlli sulle imprese.

Si veda anche la [Nota operativa INL n. 1357 del 31 luglio 2024](#).

D.L. 63/2024

[15 maggio 2024, n. 63](#) *"Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale"*.

Il DL 63/2024 è stato convertito, con modificazioni, dalla [Legge 12 luglio 2024, n. 101](#).

Si segnalano, in particolare, le seguenti previsioni, anche all'esito della intervenuta conversione in legge.

Capo I (Interventi a tutela delle imprese del settore agroalimentare e della pesca e per la trasparenza dei mercati)

ART. 1 *"Interventi urgenti per fronteggiare la crisi economica delle imprese agricole, florovivaistiche, della pesca e dell'acquacoltura"*, che:

- al comma 2, prevede una moratoria su mutui e finanziamenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che, nell'anno 2023, hanno subito una riduzione del volume d'affari di almeno il 20% ovvero hanno subito una riduzione della produzione, pari almeno al 30% - o, nel caso delle cooperative agricole, una

riduzione, pari almeno al 20% - delle quantità conferite o della produzione primaria (in particolare, viene prevista la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e dei finanziamenti in scadenza nel 2024 e la proroga per 12 mesi dei termini di rimborso senza oneri per le parti e il differimento automatico della scadenza delle garanzie rilasciate dal Fondo di garanzia e dall'ISMEA);

- al nuovo comma 2-bis amplia la platea delle imprese, operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca, includendovi anche le aziende e le imprese agro-silvo-pastorali, cui l'ISMEA concede la propria garanzia per finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine concessi da banche, intermediari finanziari;

- ai commi 3 e 4, incrementa la dotazione Fondo per la sovranità alimentare di 1 milione di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, integrando fra i relativi interventi finanziabili la copertura, totale o parziale, degli interessi passivi dei finanziamenti bancari di credito agrario e peschereccio per le imprese attive al 31 dicembre 2021 (i criteri per l'assegnazione del beneficio devono tenere conto della stipula di una polizza assicurativa contro i danni alle produzioni, alle strutture, alle infrastrutture e agli impianti produttivi, derivanti da calamità naturali o eventi eccezionali o da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o eventi di portata catastrofica, da epizootie, da organismi nocivi e vegetali, nonché per i danni causati da animali protetti e prevedendo che l'erogazione delle somme sia gestita dall'AGEA, anche attraverso il SIAN);

- al nuovo comma 4-bis, autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024 -a beneficio dei settori olivicolo-oleario, agrumicolo, lattiero-caseario del comparto latte ovino e caprino - per contributi, concessi tramite ISMEA, da destinare alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2023 sui prestiti bancari a medio e lungo termine contratti dalle relative organizzazioni di produttori riconosciute e dai relativi consorzi di organizzazioni di produttori (le modalità di concessione dei contributi saranno definite con Decreto del Ministro dell'agricoltura da emanarsi entro 60 giorni dal 14 luglio 2024);

- al comma 5, prevede la possibilità di destinare le risorse del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nel limite complessivo di 32 milioni di euro, ai produttori di grano duro e dell'intera filiera produttiva cerealicola, nonché ad imprese e consorzi della pesca e dell'acquacoltura per interventi di conto capitale destinati al sostegno e allo sviluppo della filiera ittica e di contrasto alla crisi economica generata dalla proliferazione del granchio blu;

- al nuovo comma 5-bis, prevede la concessione contributi in favore degli imprenditori agricoli che svolgono attività di allevamento di specie e razze autoctone a rischio di estinzione o a limitata diffusione anche al fine di consentire interventi per la tutela della biodiversità zootecnica, nel limite di 4 milioni di euro per l'anno 2025 (i criteri e le modalità per la concessione dei contributi saranno definiti con decreto del Ministro dell'agricoltura da adottarsi entro 30 giorni dal 14 luglio 2024);

- al comma 7 introduce il nuovo art. 16-bis all'interno del [D.L. 124/2023](#) con il quale si prevede, per l'anno 2024, un credito di imposta per progetti di investimento (di importo non inferiore a 50.000 euro ed effettuati dal 16 maggio 2024 e fino al 15 novembre 2024) nella ZES Unica Mezzogiorno, per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell'acquacoltura relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Le modalità di accesso al beneficio e di fruizione del credito d'imposta saranno definite con successivo Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. **NB: Si veda il Provvedimento Direttoriale del 18.11.2024 nella seguente Scheda dedicata all'Agenzia delle Entrate.**

ART 2-QUNQUIES *"Disposizioni in materia di appalti in agricoltura e istituzione di una relativa banca dati"*, che istituisce, presso l'INPS, la "Banca dati degli appalti in agricoltura", cui si iscrivono - in forma singola o associata - sia le imprese non agricole, singole ed associate (con riferimento ai propri lavoratori eventualmente addetti ad attività di raccolta di prodotti agricoli, nonché ad attività di cernita, di pulitura e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purché connessa a quella di raccolta) sia le imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde, che intendono partecipare ad appalti in cui l'impresa committente sia un'impresa agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile. Nell'ambito di tale banca dati, l'INPS rilascia un'attestazione di conformità del soggetto appaltatore, in relazione ai requisiti di qualificazione da definirsi con successivo Decreto ministeriale. Per l'ipotesi di stipulazione - o di esecuzione - di un contratto di appalto nel settore agricolo con un appaltatore privo di tale attestazione, si prevedono una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000 e l'esclusione temporanea dalla Rete del lavoro agricolo di qualità cui l'impresa agricola è

eventualmente iscritta. Le medesime sanzione pecuniaria ed esclusione temporanea vengono previste per l'ipotesi in cui le imprese rientranti nelle suddette tipologie non stipulino – prima o al momento della conclusione di un contratto di appalto nel settore agricolo – una polizza fideiussoria assicurativa, di cui sia beneficiario il committente, a garanzia dei contributi previdenziali, dei premi assicurativi INAIL e delle retribuzioni, dovuti per i propri dipendenti in relazione all'esecuzione del contratto di appalto.

ART. 3-BIS *“Misure per il sostegno dei produttori vitivinicoli”*, che prevede la realizzazione del collegamento, mediante misure di digitalizzazione, tra i registri dematerializzati dei prodotti vitivinicoli (art. 147, paragrafo 2, Regolamento (UE) n. 1308/2013) e lo schedario viticolo (art. 8, Legge 238/2016).

ART. 4 *“Interventi per il rafforzamento del contrasto alle pratiche sleali”*, che introduce una serie di modifiche al [D.lgs. 198/2021](#). In particolare, vengono aggiunte le definizioni di *“costo di produzione”* e *“costo medio di produzione”*; viene specificato, nell'ambito dei principi ed elementi essenziali dei contratti di cessione che i prezzi dei beni forniti devono tenere conto dei costi di produzione. Viene altresì indicato che le convenzioni e i regolamenti che disciplinano i mercati all'ingrosso devono osservare la normativa in materia di pratiche commerciali sleali e che i titolari e i gestori dei mercati all'ingrosso devono denunciare all'ICQRF le violazioni di cui vengano a conoscenza. Viene inoltre modificato il regime sanzionatorio, introducendo la possibilità per il contraente che abbia commesso una pratica commerciale sleale di beneficiare di una riduzione del 50% della sanzione se, entro 30 giorni dalla notifica dell'ingiunzione, dimostra di aver posto in essere misure per elidere le conseguenze dannose dell'illecito (la ripetizione in forma scritta del contratto concluso oralmente, per i casi di mancata stipula scritta del contratto di cessione; l'offerta formale al fornitore della corresponsione di un prezzo superiore ai costi di produzione da quest'ultimo sostenuti e comunque del pagamento dell'intero importo convenuto nel contratto di cessione, nei casi di imposizione di condizioni contrattuali eccessivamente gravose vengono rese esplicite le attività idonee a elidere le conseguenze dannose).

ART. 4-BIS *“Misure per la trasparenza dei mercati nel settore agroalimentare”*, che opera alcune modificazioni all'art. 1 della [Legge 178/2020](#) (Legge di bilancio 2021), sostituendo i commi 139-142.

Il nuovo comma 139, allo scopo di consentire un accurato monitoraggio delle produzioni cerealicole nazionali, impone alle aziende agricole, alle cooperative, ai consorzi, alle imprese commerciali, alle imprese di importazione e alle imprese di prima trasformazione che acquisiscono e vendono, a qualsiasi titolo, cereali nazionali ed esteri di comunicare al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in forma cumulativa e aggregata, il volume totale delle operazioni trimestralmente effettuate, attraverso un apposito registro telematico istituito nell'ambito dei servizi del SIAN.

Tale onere si impone ai soggetti suddetti solo se la quantità del singolo cereale è superiore a:

- a) 30 tonnellate annue per il frumento duro;
- b) 40 tonnellate annue per frumento tenero;
- c) 80 tonnellate annue per il mais;
- d) 40 tonnellate annue per l'orzo;
- e) 60 tonnellate annue per il sorgo;
- f) 30 tonnellate per l'avena;
- g) 30 tonnellate per anno per farro, segale, miglio, frumento segalato e scagliola.

Restano escluse dalla registrazione tutte le operazioni relative alla trasformazione dei cereali e ai cereali trasformati, nonché le aziende che esercitano, in via prevalente, attività di allevamento e le aziende che producono mangimi.

Il comma 140, nella nuova formulazione, stabilisce invece che le operazioni di cui al comma 139, di provenienza nazionale e unionale, o anche importate da Paesi terzi, devono essere registrate entro il 20° giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

Il comma 141, così come riformulato, dispone che le modalità applicative dei commi 139 a 142 riformulati della Legge 178/2020 sono stabilite con uno o più decreti del MASAF, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della novella.

Infine, il comma 142 riformato, dispone che - fermo restando quanto previsto dall'art. 15, comma 3-ter del D.L. 198/2022 [che già disponeva la proroga al 1° gennaio 2025 del termine per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, comma 142, della L. n. 178 del 2020], **a decorrere dal 1° marzo 2025**, ai soggetti che, pur essendovi obbligati, non hanno provveduto alla comunicazione, nelle modalità e nei tempi previsti dal comma 139, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 500 a euro 2.000. Inoltre, si stabilisce che a chiunque non rispetti le modalità di comunicazione e di tenuta telematica del registro, stabilite con i decreti del MASAF, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 4.000.

L'ultimo periodo designa come autorità competente allo svolgimento dei controlli, e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sopra indicate, il Dipartimento dell'Ispezzione centrale della tutela della

qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del MASAF, previa adozione dei decreti attuativi nei termini stabiliti nel comma 141.

NB: Si veda in proposito DM 1° ottobre 2024 nella seguente Scheda dedicata al MASAF.

ART. 4-TER *“Interventi per il rafforzamento delle sanzioni nel settore alimentare”*, che mira a rafforzare le sanzioni, in particolare per le imprese di medie e grandi dimensioni, applicabili alle violazioni di specifiche norme in materia alimentare, relative alla rintracciabilità degli alimenti, alla commercializzazione dell’olio d’oliva, alle indicazioni geografiche e denominazioni di origine, nonché all’apposizione delle indicazioni obbligatorie relative alle sostanze allergizzanti o intolleranti (art. 2, [D.lgs. 190/2006](#); artt. 8 e 9, [D.lgs. 103/2016](#); art. 2, comma2, [D.lgs. 297/2004](#); art.3, [D.lgs. 231/2017](#)).

ART. 5 *“Disposizioni finalizzate a limitare l'uso del suolo agricolo”*, che - integrando l'art. 20 del [D.lgs. 199/2021](#) - delimita l'installazione degli impianti fotovoltaici, con moduli collocati a terra e in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, solo a talune aree, quali:

- i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte, limitatamente agli interventi di modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati a condizione che non comportino incremento dell'area occupata;
- le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento ivi incluse le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati;
- i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali;
- i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, inclusi quelli di pertinenza di aeroporti delle isole minori;
- le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché le aree classificate agricole i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
- le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.

Tale limitazione, tuttavia, non si applica ove gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra siano finalizzati alla costituzione di una *“Comunità energetica rinnovabile”* ovvero nei casi in cui si tratti di progetti attuativi di altre misure di investimento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.

Il novellato comma 2 pone una norma transitoria, secondo la quale la limitazione all'installazione di impianti fotovoltaici a terra in zone classificate agricole, introdotta dal comma 1, non si applica i progetti per i quali sia stata già avviata almeno una delle procedure amministrative, incluse quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno di tali titoli.

Il nuovo comma 2-bis, prevede che la durata dei contratti, anche preliminari, di concessione del diritto di superficie su terreni ricadenti nelle aree considerate idonee all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (ex art. 20, comma 1, lettera a), del [D.lgs. 199/2021](#)) non può essere inferiore a 6 anni. Stabilisce, inoltre che, decorso tale primo periodo, i contratti sono rinnovati per un periodo di ulteriori 6 anni. Alla seconda scadenza del contratto, salva diversa pattuizione delle parti, ciascuna parte ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza.

La parte interpellata deve rispondere a mezzo lettera raccomandata entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione; in mancanza di risposta o di accordo il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione.

La disposizione prevede inoltre che qualora le parti abbiano determinato una durata inferiore o abbiano convenuto il diritto di superficie senza determinazione di tempo, la durata si intende convenuta per 6 anni.

Da ultimo il comma in questione precisa che tale disciplina si applica anche ai contratti non ancora scaduti, fatta salva la facoltà di recesso da esercitarsi nel termine di 60 giorni dal 14 luglio 2024.

Il nuovo comma 2-ter, prevede - attraverso l'aggiunta del comma 423-bis all'art. 1 della [Legge 266/2005](#)), che le attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica svolte tramite impianti fotovoltaici con moduli a terra per la parte eccedente il limite di agrarietà previsto dal comma 423, primo periodo, determinano il reddito d'impresa nei modi ordinari, eliminando con ciò l'opzione (valida sino a 260.000 KWH anno) relativa alla determinazione del reddito mediante applicazione ai corrispettivi del coefficiente di redditività del 25%.

Il nuovo comma 2-quater precisa che le disposizioni del comma 2-ter si applicano agli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2025.

ART. 9-BIS *“Monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi”*, che modifica l'art. 3 del [D.L. 27/2019](#), riducendo la forbice edittale per le sanzioni applicabili ai casi di violazione degli obblighi di registrazione e prevedendo - nel caso di un piccolo produttore che non adempie ai propri obblighi di registrazione - che le sanzioni siano applicabili a partire dalle dichiarazioni riferite alle produzioni realizzate nell'anno 2024.

[TESTO COORDINATO](#)

D.L. 60/2024

[7 maggio 2024, n. 60](#) *“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”*.

Il DL 60/2024 è stato convertito, con modificazioni, dalla [Legge 4 luglio 2024, n. 95](#).

Si segnalano, in particolare, le seguenti previsioni, anche all'esito della intervenuta conversione in legge.

Capo III (Disposizioni per lo sviluppo e la coesione territoriale)

L'ART. 13 *“Istituzione delle Zone Logistiche Semplificate nelle regioni in transizione”*, che dispone l'istituzione della [Zona logistica semplificata](#) anche nelle aree portuali delle regioni in transizione non ricomprese nella ZES unica per il Mezzogiorno.

L'ART. 15 *“Disposizioni in materia di investimenti”*, che - al nuovo comma 4-bis - modifica la disciplina delle agevolazioni fiscali connesse al pacchetto “Transizione 5.0” (art. 38, [D.L. 19/2024](#)), ammettendo al credito d'imposta anche gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, anche a distanza.

Capo IV (Disposizioni in materia di lavoro)

L'ART. 17 *“Misure per l'autoimpiego nelle regioni del Centro-Nord Italia”*, che prevede -per gli anni 2024-2025 - la concessione di finanziamenti per le iniziative [erogazione di servizi di formazione e di accompagnamento alla progettazione preliminare; tutoraggio; voucher incentivi a fondo perduto fino ad un massimo del 60%] finalizzate all'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o collettiva (ivi incluse le cooperative), attuate da giovani di età inferiore a 35 anni, e in possesso di determinati requisiti (che si trovino in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione ovvero siano inoccupati, inattivi e disoccupati oppure siano beneficiari di ammortizzatori sociali del programma GOL). I termini, i criteri e le modalità di finanziamento saranno individuati con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro 90 giorni dal 08.05.2024.

L'ART. 18 *“Resto al SUD 2.0”*, che istituisce - sempre per gli anni 2024e 2025 - una specifica misura volta a sostenere le iniziative [erogazione di servizi di formazione e di accompagnamento alla progettazione preliminare; tutoraggio; voucher incentivi a fondo perduto fino ad un massimo del 75%] finalizzate all'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o collettiva (ivi incluse le cooperative), analoga alla precedente ma riferita alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché ai territori dei comuni delle regioni Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016. I termini, i criteri e le modalità di finanziamento saranno individuati con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro 30 giorni dal 7 luglio 2024.

L'ART. 19 *“Soggetti gestori”*, che individua - per gli interventi di cui ai precedenti artt. 17 e 18 - le società Sviluppo Lavoro Italia S.p.A., Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.A. ed Ente Nazionale Microcredito, affidando altresì alle Regioni il compito di erogare i servizi di informazione, orientamento, consulenza e supporto ai destinatari delle misure di cui agli articoli 17 e 18 attraverso i centri per l'impiego e per il tramite degli sportelli di informazione e assistenza all'autoimpiego.

L'ART. 21 *“Incentivi all'autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica”*, che consente - alle persone disoccupate che non hanno compiuto i trentacinque anni di età e che avviano sul territorio nazionale, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, un'attività imprenditoriale operante nell'ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica - la possibilità di chiedere, per la durata massima di 3 anni e comunque non oltre il 31

dicembre 2028, per i dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 e che alla data della assunzione non hanno compiuto il 35° anno di età, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore e, in aggiunta, la possibilità di richiedere un contributo all'INPS per l'attività, pari a 500 euro mensili per la durata massima di 3 anni (e comunque non oltre il 31 dicembre 2028) che verrebbe erogato in forma anticipata annualmente, senza concorrere alla formazione del reddito imponibile. I criteri di qualificazione dell'impresa che opera nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, i criteri e le modalità di accesso ai benefici, nonché i termini e le modalità di presentazione delle relative comunicazioni saranno definiti con successivo Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro 60 giorni dal 7 luglio 2024 (l'efficacia della misura resta comunque subordinata all'autorizzazione della Commissione europea).

L'ART. 22 *"Bonus Giovani"*, che riconosce - ai datori di lavoro privati che dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale [che non ha compiuto il 35° anno di età e non è stato mai occupato a tempo indeterminato] con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato - l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati (per un periodo massimo di 24 mesi), con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore. Lo stesso esonero (ma nel limite massimo di 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore) è riconosciuto altresì ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. In entrambi i casi l'esonero spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva. Le modalità attuative dell'esonero presso l'INPS saranno definite con successivo Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro 60 giorni dal 7 luglio 2024.

NB: Il [Decreto attuativo 27 febbraio 2025](#) è stato ritirato in quanto agevolava le assunzioni a partire dal 31 gennaio 2025 ("a decorrere dalla data di autorizzazione della misura da parte della Commissione europea") e non già dal 1° gennaio 2024 come previsto dall'art. 22.

L'ART. 23 *"Bonus Donne"*, che riconosce uno sgravio contributivo totale in favore dei datori di lavoro privati, che, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, assumono a tempo indeterminato donne in situazioni di svantaggio - perché prive di un impiego da almeno 6 mesi (se residenti nelle regioni della ZES Unica per il Mezzogiorno) o da almeno 24 mesi (ovunque residenti) - a condizione che tali assunzioni comportino un incremento occupazionale netto. Tale sgravio è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi e nel limite massimo di importo di 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice. Le modalità attuative dell'esonero presso l'INPS saranno definite con successivo Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro 60 giorni dal 7 luglio 2024.

L'ART. 24 *"Bonus Zona Economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica"*, che prevede un esonero transitorio dalla contribuzione previdenziale in favore di alcuni datori di lavoro privati per le assunzioni di personale non dirigenziale con contratto a tempo indeterminato effettuate nel periodo 1° settembre 2024-31 dicembre 2025 e relative a sedi o unità produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. L'esonero è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione e i contratti in oggetto devono essere di lavoro subordinato a tempo indeterminato e riguardare personale non dirigenziale; i lavoratori, alla data dell'assunzione, devono aver compiuto il 35° anno di età ed essere disoccupati da almeno 24 mesi (quest'ultima condizione non si applica qualora il soggetto sia stato occupato da parte di un datore che abbia fruito parzialmente dell'esonero medesimo); l'esonero è riconosciuto in misura integrale, con riferimento alla quota di contribuzione a carico del datore, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, nel limite massimo di 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore. Le modalità attuative dell'esonero presso l'INPS saranno definite con successivo Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro 60 giorni dal 7 luglio 2024 (l'efficacia della misura resta comunque subordinata all'autorizzazione della Commissione europea).

NB: Si veda, in proposito, il [Decreto attuativo 7 gennaio 2025](#) nella Sezione dedicata al Ministero del Lavoro.

L'ART. 28 *"Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro sommerso"*, che interviene ulteriormente sulla disciplina che prevede l'obbligo di verificare la congruità dell'incidenza della manodopera

negli appalti pubblici e privati per lavori edili. In particolare, dispone che le sanzioni operino per tutti gli appalti pubblici, e non solo per quelli di valore complessivo superiore a 150.000 euro come previsto finora, e per gli appalti privati di importo pari o superiore a 70.000 euro, in luogo del precedente limite di 500.000 euro.

La norma dispone altresì che il soggetto tenuto alla verifica di congruità dell'incidenza della manodopera negli appalti privati, nonché responsabile in caso di mancata verifica, non è il committente, come previsto sinora, ma il direttore dei lavori (la responsabilità del committente è configurabile solo in assenza di nomina del direttore dei lavori; negli appalti pubblici la responsabilità resta invece confermata in capo al responsabile del progetto).

[TESTO COORDINATO](#)

Legge 55/2024

[15 aprile 2024, n. 55](#) *“Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali”.*

Nell'occasione si rappresenta:

- che coloro che sono già in possesso dei requisiti per l'esercizio della professione di *“educatore dei servizi educativi per l'infanzia”* di cui al [D.lgs. 65/2017](#) possono iscriversi al costituendo Albo degli educatori professionali socio-pedagogici;

- che, ai sensi dell'art. 4 della Legge 55/2024, per esercitare la professione di *“educatore nei servizi educativi per l'infanzia”* di cui al D.lgs. 65/2017 è necessaria - tra l'altro - l'iscrizione nel nuovo Albo degli educatori professionali socio-pedagogici dell'Ordine delle professioni pedagogiche istituito ai sensi del comma 2 dell'art. 5 della Legge 55/2024;

- che, l'art. 8-bis (Disposizioni in materia di titoli per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia) del [D.L. 71/2024](#) - convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2024, n. 106 - ha da ultimo sostituito il secondo periodo dell'art. 14, comma 3, del D.lgs. 65/2017 che oggi risulta così riformulato:

3. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, l'accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L 19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari. Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia la laurea in scienze dell'educazione e della formazione, classe L-19, e la laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria, classe LM-85 bis, purché conseguite entro l'anno accademico 2018/2019. Continuano altresì ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia i titoli previsti dalle normative regionali vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, purché conseguiti entro gli specifici termini previsti dalle stesse e, comunque, non oltre l'anno scolastico o accademico 2018/2019.

NB: Il [D.L. 202/2024](#) (Milleproroghe) con i commi 8-quinquies e 8-sexies dell'art. 10 ha rispettivamente stabilito e previsto:

- che il Commissario incaricato di provvedere alla formazione degli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici, entro 90 giorni dalla pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto, in possesso dei relativi titoli di studio **e che hanno presentato domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2025** (e dunque non più entro 90 giorni dall'8 maggio 2024, ossia entro il 6 agosto 2024), indice l'elezione dei presidenti degli albi e provvede agli altri adempimenti necessari per l'istituzione degli ordini regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

- che, fino all'adozione del Decreto del Ministro della giustizia - previsto dall'art. 6, co. 2, della [Legge 55/2024](#) (chiamato a istituire l'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative) i pedagogisti, gli educatori professionali socio-pedagogici e gli educatori dei servizi educativi per l'infanzia che hanno presentato domanda di iscrizione ai relativi albi possono comunque esercitare la rispettiva attività professionale disciplinata dalla medesima Legge 55/2024.

D.lgs. 62/2024

[3 maggio 2024, n. 62](#) *“Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato”.*

Il testo è entrato in vigore il 30 giugno 2024 ma alcune disposizioni - relative ad adempimenti successivi - saranno efficaci e si applicheranno soltanto dal 10 gennaio 2025. Inoltre, per tutto il 2025 sarà messa in atto una fase di sperimentazione, con l'applicazione a campione delle disposizioni in materia di valutazione di base e di valutazione multidimensionale.

Legge 36/2024

[15 marzo 2024, n. 36](#) *“Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo”.*

Ved. NOTA INTERATTIVA [“Speciale”](#) del 28 marzo 2024.

D.lgs. 29/2024

[15 marzo 2024, n. 29](#) *“Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della Legge 23 marzo 2023, n. 33”.*

Ved. NOTA INTERATTIVA [“Speciale”](#) del 28 marzo 2024.

Legge 24/2024

[28 febbraio 2024, n. 24](#) *“Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura”.*

Ved. NOTA INTERATTIVA [“Speciale”](#) del 28 marzo 2024.

D.L. 19/2024

[2 marzo 2024, n. 19](#) *“Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”.*

Ved. NOTA INTERATTIVA [“Speciale”](#) del 28 marzo 2024.

Il DL 19/2023 è stato convertito, con modificazioni, dalla [Legge 29 aprile 2024, n. 56](#).

Si segnalano, a seguito della conversione, le seguenti previsioni.

L'ART. 12 (*Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici relativi a interventi previsti dal PNRR o non più finanziati con risorse del medesimo e in materia di procedimenti amministrativi*), che - attraverso il comma 12 - inserisce l'art. 4-bis (*Semplificazione di regimi amministrativi in materia di impresa artigiana*) al [D.lgs. 222/2016](#) a mente del quale: *“L'avvio, la variazione, la sospensione, il subingresso e la cessazione delle attività di impresa artigiana di cui alle (nuove) tabelle B.I e B.II (dell'Allegato Parte 5 - Tabella A) non sono soggette a titoli abilitativi, segnalazione o comunicazione”*, fermi restando i regimi amministrativi previsti dalla normativa di settore per l'esercizio delle attività, nonché gli adempimenti previsti dalla [Legge 443/1985](#) in materia di artigianato e quelli previsti dalla normativa dell'Unione europea. Conseguentemente le Regioni e gli Enti locali sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni di cui al nuovo articolo 4-bis, entro il 31 dicembre 2024.

L'ART. 29 (*Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare*), che - con i commi 1, da 3 a 9 e 14 - integra, da un lato, i requisiti necessari per fruire dei benefici (normativi e contributivi) previsti dalla disciplina in materia di lavoro e legislazione sociale [subordinati anche all'assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, salvi i casi di successiva regolarizzazione] e, dall'altro, modifica il quadro sanzionatorio per i casi di impiego effettivo di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto

di lavoro (anche con riferimento al lavoro subordinato occasionale in agricoltura), di violazioni di norme in materia di somministrazione di lavoro (anche con riferimento all'appalto o al distacco fittizi e alla fattispecie della somministrazione fraudolenta, per la quale viene introdotta anche la pena dell'arresto).

Viene altresì introdotto un meccanismo di premialità in favore dei datori di lavoro per i quali non emergano violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, prevedendo l'iscrizione di tali datori di lavoro alla Lista di conformità dell'I.N.L. (consultabile pubblicamente), che viene appositamente istituita, nonché il rilascio di un attestato che esonera i datori di lavoro, per un periodo di 12 mesi dalla data di iscrizione nella suddetta lista di conformità, ad ulteriori verifiche da parte dell'Ispettorato nelle materie già oggetto degli accertamenti (fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica).

Attraverso i commi 2 e da 10 a 13, l'art. 29, reca altresì disposizioni in materia di appalti pubblici e privati al fine di contrastare il lavoro irregolare. In particolare:

- il comma 2), interviene in materia di trattamento economico e normativo del personale impiegato nell'appalto [anche nei casi in cui l'utilizzatore ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli autorizzati allo svolgimento di attività di somministrazione di lavoro, di intermediazione e di ricerca e selezione del personale, nonché nei casi di appalto e di distacco privi dei requisiti che devono essere necessariamente presenti perché si configurino tali istituti], prevedendo l'obbligo di corrispondere al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nel subappalto un trattamento economico "e normativo" complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l'attività oggetto dell'appalto e del subappalto;

- il comma 10, prevede l'obbligo per il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e per il committente, negli appalti privati, di verificare, prima di procedere al saldo finale dei lavori, la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva (Ved. anche Art. 28, D.L. 60/2024);

- i commi 11, 12 e 13, disciplinano le procedure e le sanzioni applicabili in caso di versamento del saldo finale in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori;

- il comma 19, prevede l'introduzione, in via diretta legislativa e con decorrenza dal 1° ottobre 2024, dell'obbligo di possesso di una patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili (estensibile ad altri settori). Sono esclusi dall'obbligo i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale, nonché alcune classi di imprese, nell'ambito di quelle in possesso dell'attestazione SOA.

La patente [rilasciata in formato digitale dall'INL in base al possesso di determinati requisiti autocertificabili] ha una dotazione iniziale di 30 crediti; lo svolgimento delle attività nei suddetti cantieri è subordinato alla sussistenza di un punteggio pari o superiore a 15 crediti (in assenza di tali requisiti è fatto comunque salvo, il completamento delle attività in corso). **Si veda, in proposito, il DM 18 settembre 2024, n. 132 nella seguente Sezione dedicata al Ministero del Lavoro.**

Si introduce altresì, nell'ambito degli adempimenti a carico del committente o responsabile dei lavori nei suddetti cantieri temporanei o mobili, l'obbligo di verifica del possesso - da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti (anche se in regime di subappalto) - della summenzionata patente o dei requisiti alternativi summenzionati.

L'ART. 41-BIS (*Disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili*), che modifica l'art. 11, del [D.L. 17/2022](#), il quale reca norme per lo sviluppo del fotovoltaico in area agricola, e, a tale fine, al comma 1-bis, semplifica il regime amministrativo per taluni impianti fotovoltaici sopraelevati dal suolo [tali impianti, se posti su posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000 - previa definizione delle aree idonee di cui all'articolo 20, comma 1, del D.lgs. n. 199/2021, e nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti - sono considerati manufatti strumentali all'attività agricola e sono liberamente installabili]. La libera installazione è consentita, comunque, in presenza di taluni requisiti oggettivi [pannelli solari sopra le piantagioni ad altezza pari o superiore a due metri dal suolo, e effettiva compatibilità e integrazione degli stessi con le attività agricole), nonché soggettivi: in particolare, e per



quanto qui rileva, l'installazione è in ogni caso subordinata al "previo assenso" del proprietario e del "conduttore a titolo oneroso" (prima solo "coltivatore"), dunque, in virtù della stipula di contratti agrari, quali l'affitto di fondo, ovvero la stipula di un contratto di affitto di azienda agricola.

[TESTO COORDINATO](#)

L. 206/2023

[27 dicembre 2023, n. 206](#) "Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy".

[SCHEDA DI SINTESI](#) UECOOP

NB: con [Nota del 16.01.2024](#), il MASAF ha fornito alcuni chiarimenti in relazione alle disposizioni di cui al comma 8 dell'art. 3 in materia di semplificazione del procedimento di autorizzazione per gli "interventi selvicolturali".

D.L. 124/2023

[19 settembre 2023, n. 124](#) "Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione".

[SCHEDA DI SINTESI](#) UECOOP

Il DL 124/2023 è stato convertito, con modificazioni, dalla [Legge 13 novembre 2023, n. 162](#)

[TESTO COORDINATO](#)

NB: Con il [Decreto Ministeriale del 17 maggio 2024](#) sono state definite, ai sensi dell'art.16, le "Modalità di accesso al credito d'imposta per investimenti nella ZES unica, nonché criteri e modalità di applicazione e di fruizione del beneficio e dei relativi controlli".

Con [Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2024](#) è stato approvato il [Piano Strategico ZES Unica ai sensi dell'art. 11, comma 3](#).

A far data dal 1° marzo 2024, è attivo lo **Sportello unico digitale "S.U.D. ZES"** a disposizione delle attività produttive nella Zona Economica Speciale Unica del Mezzogiorno d'Italia (che ricomprende 2550 comuni dei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna) per presentare la richiesta di autorizzazione unica alla **Struttura di missione** istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dall'art. 10 del [D.L. 124/2023](#) e operante quale amministrazione procedente ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica ed alla quale sono state trasferite le funzioni già nella titolarità dei Commissari straordinari delle Zone Economiche Speciali, inizialmente istituite su territori circoscritti delle singole regioni sopra elencate (ai sensi dell'art. 4 e ss. del D.L. 91/2017).

Per maggiori informazioni si può consultare la sezione web "[Struttura di Missione ZES UNICA](#)" ove son presenti anche le [FAQ](#).

I soggetti interessati ad avviare una nuova attività **soggetta all'Autorizzazione unica** possono presentare il proprio progetto al Front Office dello Sportello Unico Digitale per la ZES Unica.

Il **Front Office** mette a disposizione il modulo di "Comunicazione preventiva" finalizzato ad un primo esame dell'iniziativa che si intende presentare quale primo punto di contatto verso la Struttura di Missione. Di seguito i link ai diversi "Front Office" regionali:

[ABRUZZO](#), [BASILICATA](#), [CALABRIA](#), [CAMPANIA](#), [MOLISE](#), [PUGLIA](#), [SICILIA](#), [SARDEGNA](#)

Ved. ANCHE [NOTA ESPLICATIVA](#) UECOOP



D.lgs. 120/2023

[29 agosto 2023, n. 120](#) *“Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40”.*

Si veda anche il Documento del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali *“La riforma del lavoro sportivo”* che riassume i punti cardine della riforma del lavoro sportivo (definizioni, ambiti di applicazione, tutele previste e adempimenti obbligatori).

[TESTO COORDINATO](#) D.lgs. 36/2021

D.L. 48/2023

[4 maggio 2023, n. 48](#) *“Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro”.*

[SCHEDE DI SINTESI](#) UECOOP

Il DL 48/2023 è stato convertito, con modificazioni, dalla [Legge 3 luglio 2023, n. 85](#)

Si segnalano, a seguito della conversione, le seguenti previsioni.

L'ART. 29, che modifica la disciplina delle differenze retributive tra i lavoratori dipendenti dagli Enti del Terzo settore e delle Imprese sociali, elevandone il rapporto da 1/8 a 1/12 *“in presenza di comprovate esigenze, inerenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale”* ed estendendo in tali casi l'esclusione dal divieto di corresponsione - da parte degli enti e imprese in esame - a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro;

[TESTO COORDINATO](#)

D.lgs. 36/2023

[31 marzo 2023, n. 36](#) *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”.*

NB: In vigore dal 1° gennaio 2024 le nuove soglie di rilevanza comunitaria sugli appalti pubblici ai sensi dell'art. 14:

SETTORI ORDINARI

143.000 euro per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle autorità governative centrali e per i concorsi di progettazione organizzati da tali autorità;

221.000 euro per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali e concorsi di progettazione organizzati da tali amministrazioni;

5.538.000 euro per gli appalti di lavori pubblici.

SETTORI SPECIALI

443.000 euro per gli appalti di forniture e di servizi nonché per i concorsi di progettazione;

5.538.000 euro per gli appalti di lavori.

CONCESSIONI

5.538.000 euro.

SETTORI DELLA DIFESA E DELLA SICUREZZA

443.000 euro per gli appalti di forniture e servizi;

5.538.000 euro per gli appalti di lavori.

Con il [DPCM 20 giugno 2023](#) sono state approvate le *“Linee Guida”* volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei *“contratti riservati”*, anche ai sensi dell'art. 61 del Codice dei contratti che consente alle stazioni appaltanti la possibilità di riservare

il diritto di partecipazione alle procedure di appalto o quelle di concessione o l'esecuzione a operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi - il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate - nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30% dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.

D.L. 34/2023

[30 marzo 2023, n. 34](#) "Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali".

Il DL 34/2023 è stato convertito, con modificazioni, dalla [Legge 26 maggio 2023, n. 56](#)

L'ART. 15 consente l'esercizio temporaneo in deroga, fino al 31 dicembre 2025, relativo a qualifiche di professioni mediche, sanitarie o di interesse sanitario [tra cui, in particolare: Massofisioterapista, OSS, Assistente di Studio Odontoiatrico] conseguite all'estero, presso strutture sanitarie o socio-sanitarie, pubbliche o private o private accreditate, comprese quelle del Terzo settore.

L'ART. 23 prevede cause speciali di non punibilità di alcuni reati tributari [omesso versamento di ritenute dovute o certificate per importo superiore a 150.000 euro per annualità, omesso versamento di IVA di importo superiore a 250.000 euro per annualità, indebita compensazione di crediti non spettanti superiore a 50.000 euro] quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente secondo le modalità previste, purché le relative procedure siano definite prima della pronuncia della sentenza di appello.

[TESTO COORDINATO](#)

DECRETI E ALTRI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

Presidenza della Repubblica

- [Decreto 19 aprile 2024, n. 93 - in GU n. 156 del 05.07.2024](#) (Modifiche al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328). Le modifiche riguardano la disciplina del "servizio di ormeggio" e delle "società cooperative" tra ormeggiatori di cui all'art. 14, comma 1-quinquies, della Legge 84/1994.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

- [Decreto 2 dicembre 2024 - in GU n. 52 del 04.03.2025](#) (Reddito di libertà per le donne vittime di violenza);

- [Decreto 29 gennaio 2025 - in GU n.49 del 28.02.2025](#) (Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2025 - MUD);

- [Decreto 4 marzo 2024, n. 40 - in GU n. 77 del 02.04.2024](#) (Regolamento di istituzione di Zone logistiche semplificate - ZLS);

Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria

[Pagina dedicata](#) alle Agevolazioni al sistema editoriale.

[Pagina dedicata](#) alle Altre misure di sostegno all'editoria.

- [Circolare del 10 settembre 2024](#) (Disciplina termini e modalità di presentazione delle domande per l'accesso al credito d'imposta per l'acquisto della carta per gli anni 2024 e 2025);

Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport

[Pagina dedicata](#) ai provvedimenti di interesse per le società e associazioni sportive dilettantistiche.

Il [Registro Nazionale](#) delle Attività sportive. Ved. anche Il [nuovo Regolamento](#) sulla tenuta, conservazione e gestione del "Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche".

[Piattaforma](#) Avvisi e Bandi.



Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale

- [Circolare del 12 marzo 2025](#) (Disposizioni per la redazione e la presentazione dei programmi di intervento di servizio civile universale - Criteri e modalità di valutazione);

Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche della Famiglia

[Pagina](#) dedicata ai Finanziamenti, avvisi e bandi.

Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità

[Bandi](#) e Avvisi

[Indagine ISTAT](#) su Case rifugio e presidi socio-assistenziali che ospitano donne vittime di violenza.

[Piano nazionale d'azione](#) contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani 2022-2025

[PIATTAFORMA](#) informativa sulla Parità di Genere

[Codice per le imprese](#) in favore della maternità - È online l'[elenco delle imprese](#) che hanno volontariamente aderito all'iniziativa.

[Requisiti minimi](#) dei "Centri antiviolenza e delle Case rifugio";

[Requisiti minimi](#) dei "Centri per uomini autori di violenza domestica e di genere";

Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche antidroga

[AVVISI](#)

Presidenza Consiglio dei Ministri - Ministro per le Disabilità

[Carta Europea](#) Disabilità

[Fondi](#) e incentivi

[Avvisi e Bandi](#)

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud

/

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

INCENTIVI E STRUMENTI DI SOSTEGNO - [Pagina informativa](#)

[PORTALE](#) INCENTIVI - Agevolazioni [PNRR](#)

PIANO [Transizione 5.0](#) - [Decreto 24 luglio 2024](#) (Attuazione dell'art. 38 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19 recante le modalità attuative del Piano Transizione 5.0.) - [Decreto Direttoriale 6 agosto 2024](#) (Termini e modalità presentazione domande) - [Circolare operativa 16 agosto 2014, n. 25877](#). Le comunicazioni potranno essere presentate esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell'apposita sezione "[Transizione 5.0](#)" del sito internet del GSE.

Le [FAQ](#) del MiMIT in costante aggiornamento.

IN EVIDENZA:

- [Decreto interministeriale 10 dicembre 2024 - Comunicato in GU n. 36 del 13.02.2025](#) (Definizione delle misure a favore della valorizzazione della filiera delle fibre tessili naturali e provenienti da processi di riciclo e dei processi di concia della pelle in attuazione dell'art. 10 della Legge 206/2023) - con successivo provvedimento saranno fissati i termini per la presentazione delle domande di agevolazione e fornite eventuali ulteriori specificazioni per la corretta attuazione dell'intervento;



- [Decreto 20 dicembre 2024 - in GU n. 17 del 22.01.2025](#) (Requisiti di incubatori e acceleratori di start-up innovative, anche in forma di società cooperative);
- [Decreto 8 agosto 2024 - in GU n.245 del 18.10.2024](#) (Adeguamento, in materia di società cooperative, dei valori indicati agli articoli 2519 e 2525 del codice civile);
- [Decreto 8 marzo 2024 - in GU n. 72 del 26.03.2024](#) (Scioglimento, senza nomina del Commissario liquidatore, di 23.411 Società cooperative - [Elenco corretto](#) il 29.03.2024) - [Decreto 18 settembre 2024](#) (Annullamento parziale del DM 8 marzo 2024);

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

[Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027](#)

Norme per il diritto al lavoro dei disabili: [XI^ Relazione al Parlamento](#) (anni 2020 e 2021)

Contrasto alla povertà lavorativa in Italia - [Relazione](#) del Gruppo di lavoro

IN EVIDENZA:

- [Decreto Interministeriale 30 dicembre 2024, n. 3217](#) (Individuazione, per l'anno 2025, dei settori e delle professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25% la disparità media uomo-donna). I settori e le professioni individuati rispettivamente nelle tabelle A e B rilevano ai fini della concessione degli incentivi di cui all'art. 4, comma 11, della [Legge 92/2012](#) per l'anno 2025;

- [Decreto 18 settembre 2024, n. 132](#) (Regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili). I soggetti tenuti al possesso della "patente" sono tutte le imprese - non necessariamente qualificabili come imprese edili - e i lavoratori autonomi che operano "fisicamente" nei cantieri.

NB: Dal 1° novembre 2024 è indispensabile aver effettuato la richiesta della patente attraverso il [Portale INL - FAQ aggiornate al 31 gennaio 2025](#).

- [Decreto Interministeriale 3 giugno 2024](#) (Definizione delle modalità per la redazione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private che occupano oltre cinquanta dipendenti);

- [Decreto n. 68 del 6 aprile 2023](#) (AGGIORNAMENTO DEL PIANO NAZIONALE PER LA LOTTA AL LAVORO SOMMERSO 2022-2025) - [Decreto 28 marzo 2024 n. 50](#) (Costituzione Task Force "Lavoro sommerso");

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Il Piano Strutturale di bilancio di medio termine [2025-2029](#)

La [RIFORMA FISCALE](#)

"Italia Domani" [pagina informativa](#) sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - [Documento integrale](#).

IN EVIDENZA:

- [Decreto 30 gennaio 2025, n. 18 - in GU n. 48 del 27.02.2025](#) (Regolamento recante modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali ai sensi dell'art. 1, co. 105, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213);

Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste

- [Decreto 30 dicembre 2024 - in GU n. 55 del 07.03.2025](#) (Criteri e modalità per il riconoscimento del contributo del Fondo per la sovranità alimentare destinato alla copertura degli interessi passivi dei finanziamenti bancari di cui all'art. 1, comma 424 della [Legge 197/2022](#));

- [Decreto n.78382 del 19 febbraio 2025](#) (Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2025);



- [Decreto 30 dicembre 2024 - in GU n. 40 del 18.02.2025](#) (Modifica del DM 9 agosto 2023 recante «Criteri e modalità di attuazione del Fondo per la sovranità alimentare»);
- [Decreto 20 dicembre 2024 - in GU n. 36 del 13.02.2025](#) (Deroga alle fermentazioni e rifermentazioni al di fuori del periodo vendemmiale per i vini a denominazione di origine ed indicazione geografica e per particolari vini compresi i passiti ed i vini senza indicazione geografica - Campagna vitivinicola 2024/2025);
- [Decreto 23 dicembre 2024 - in GU n. 35 del 12.02.2025](#) (Proroga, fino al 31 dicembre 2025, dei regimi sperimentali dell'indicazione di origine da riportare nell'etichetta degli alimenti) - Le disposizioni del Decreto si applicano: al riso, alle paste alimentari di grano duro, ai derivati del pomodoro, ai sughi e alle salse preparate a base di pomodoro, ottenuti mescolando i derivati del pomodoro con altri prodotti di origine vegetale o animale, il cui peso netto totale è costituito per almeno il 50% dai derivati del pomodoro; a tutti i tipi di latte e ai prodotti lattiero-caseari, preimballati e destinati al consumo umano; alle carni di ungulati domestici della specie suine macinate, separate meccanicamente e alle preparazioni di carni suine e prodotti a base di carne suina;
- [Decreto 19 dicembre 2024 - in GU n. 19 del 24.01.2025](#) (Criteri per la corresponsione di contributi per il sostegno del comparto bovino da carne a valere sul «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura»);
- [Decreto 19 dicembre 2024 - in GU n. 18 del 23.01.2025](#) (Criteri per la corresponsione di contributi per il sostegno all'allevamento delle razze autoctone italiane Piemontese, Marchigiana, Chianina, Podolica, Sardo Bruna e Sarda iscritte nel relativo libro genealogico alla data del 31 dicembre 2024, a valere sul «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura»);
- [Decreto 20 dicembre 2024, n. 672816](#) (Settore vitivinicolo - Disposizioni nazionali per quanto riguarda i vini dealcolati);
- [Decreto 20 dicembre 2024, n. 672800](#) (Settore vitivinicolo - deroga alle fermentazioni e rifermentazioni al di fuori del periodo vendemmiale. Campagna vitivinicola 2024/2025);
- [Decreto 2 dicembre 2024, n. 635206](#) (Settore vitivinicolo - Applicazione dell'intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti). Il termine per la presentazione della domanda è il 28 febbraio di ogni anno e, per la sola campagna 2025/2026 il 31 marzo 2025, secondo modalità stabilite da Agea d'intesa con le Regioni;
- [Decreto 9 novembre 2024, n. 622857](#) (Regolamento d'uso del marchio collettivo "Agricoltore allevatore custode dell'agrobiodiversità"). Il Marchio sarà operativo a far data dal 1° gennaio 2026;
- [Decreto 18 ottobre 2024 - in GU n. 268 del 15.11.2024](#) (Modalità di concessione dei contributi per la copertura dei costi, sostenuti dalle organizzazioni di produttori e dai consorzi dei settori olivicolo-oleario, agrumicolo e lattiero-caseario, comparto ovi-caprino, per gli interessi sui prestiti bancari contratti a medio e lungo termine, per l'anno 2023). Ved. "FONDO INTERESSI" NELLA SUCCESSIVA SCHEDA DEDICATA ALL'ISMEA.
- [Decreto 18 settembre 2024 - in GU n. 264 del 11.11.2024](#) (Modalità di attuazione del credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura);
- [Decreto Interministeriale 23 ottobre 2024 - in GU n. 262 del 08.11.2024](#) (Modifica degli allegati 1 e 2 del decreto 2 agosto 2022 e approvazione dei requisiti di certificazione (disciplinari) relativi alla specie bovina e alla specie suina da ingrasso allevata all'aperto, nell'ambito del «Sistema di qualità nazionale per il benessere animale»);
- [Decreto 1° ottobre 2024 - in GU n. 261 del 07.11.2024](#) (Attuazione delle disposizioni per il monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale);



Ministero della Cultura

BANDI e CONCORSI

Direzione Generale “[Spettacolo](#)”;

Direzione Generale “[Cinema e audiovisivo](#)”;

EROGAZIONI LIBERALI Arte e Cultura e [ART-Bonus](#)

- [Decreto 23 dicembre 2024, n. 463 - comunicato in GU n. 38 del 15.02.2025](#) (Criteri e modalità per l'assegnazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul “Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo”);

Ministero del Turismo

[Strumenti di sostegno](#) alle imprese turistiche.

[BANCA DATI](#) STRUTTURE RICETTIVE (D.L. 145/2023) - Le [FAQ](#) - L'[Avviso](#) di entrata in funzione della “Banca dati” e del “Portale telematico” (BDSR) accessibile al link <https://bdsr.ministeroturismo.gov.it> per l'assegnazione del CIN è stato pubblicato nella G.U. n. 103 del 03.09.2024.

IN EVIDENZA:

- [Decreto 26 giugno 2024, n. 88](#) (Regolamento recante disposizioni applicative per l'attuazione degli articoli 4, 5, 6, 7, 12 e 14 della [Legge 190/2023](#) recante: «Disciplina della professione di guida turistica»);

- [Decreto 6 giugno 2024, prot. n. 16726](#) (Disposizioni applicative per l'individuazione delle modalità di interoperabilità tra la banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche di cui all'art. 13-quater, co. 4 del [D.L. 34/2019](#) e le banche dati regionali e delle Province autonome delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche);

- [Fondo](#) 2023-2025 per il turismo sostenibile;

- [Avviso Pubblico prot. n. 12031 del 21 settembre 2022](#) (Disposizioni per la presentazione della richiesta di autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta destinati alle agenzie di viaggi e ai tour operator con codice ATECO 79.1, 79.11 e 79.12); le richieste possono essere inviate (tramite PEC) fino alle ore 17:00 del 30 settembre 2025;

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

BANDI e AVVISI

[CER](#) - Comunità Energetiche Rinnovabili.

IN EVIDENZA:

- [Decreto 4 dicembre 2024, n. 421](#) pubblicato il 12.02.2025 (Definizione di misure propedeutiche e promozionali per l'attuazione dell'art. 4 del D.L. 181/2023 -c.d. “progetti esemplari” per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, anche abbinati a sistemi di accumulo, che rappresentino delle buone pratiche, con particolare riferimento alla promozione di tutte le forme di autoconsumo dell'energia anche inseriti in configurazioni di autoconsumo collettivo o C.E.R.);

- [Decreto 28 giugno 2024, n. 127 - in GU n. 213 del 11.09.2024](#) (Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'art. 184-ter, co. 2, del D.lgs. 152/2006);

Ministero dell'Interno

- [Decreto 27 marzo 2024](#) (Schema di capitolato di gara di appalto per la fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento dei centri di accoglienza);



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

I [RAPPORTI](#) ministeriali su INNOVAZIONE E SOSTENIBILITA'

IN EVIDENZA:

- [Decreto Interministeriale 16 ottobre 2024, n. 226](#) (Disciplina le modalità di tenuta e compilazione del foglio di servizio elettronico ai fini dello svolgimento del servizio di noleggio con conducente effettuato esclusivamente mediante autovettura o motocarrozetta);
- [Decreto 17 settembre 2024, n. 133](#) (Regolamento di modifica al decreto 29 luglio 2008, n. 146 concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 65 del D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto);
- [Decreto 2 luglio 2024, n. 203](#) (Modalità di attivazione del registro informatico pubblico nazionale RENT, specifiche tecniche e relative modalità di accesso e registrazione da parte dei titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarrozetta e natante a motore e dei titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarrozetta e natante a motore) - Ved. anche [Circolare esplicativa prot. 24135 del 06 settembre 2024](#);

Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ministero dell'Università e della Ricerca

Pagina dedicata all'[Housing Universitario](#) e all'Avviso riferito alla Riforma 1.7, Missione 4, Componente 1 del PNRR, rivolto a soggetti pubblici e privati che intendono svolgere attività di gestione di residenze o alloggi per studenti universitari, ed è finalizzato alla creazione di 60.000 posti letto entro 2026.

Ministero della Salute

[Portale](#) Peste Suina Africana (PSA)

- [Decreto 16 settembre 2024 - in GU n. 243 del 16.10.2024](#) (Donazione e distribuzione gratuita di medicinali veterinari destinati alla cura degli animali d'affezione). Il provvedimento individua quali "Soggetti intermediari dei medicinali veterinari", qualsiasi Ente del Terzo Settore di cui al D.lgs. 117/2017 e le strutture di raccolta e ricovero degli animali abbandonati, come definiti all'art. 5, comma 6, del [DM 2 novembre 2023](#) (rifugi per animali, sia da compagnia che di altra tipologia) che soddisfino i requisiti stabiliti dall'art. 7 del DM in commento;

INVITALIA

/

DECRETI/DRETTIVE DEL P.C.M. E DELIBERE DEL C.d.M.

- [Direttiva 26 febbraio 2024 - in GU n. 64 del 16.03.2024](#) (Misure di coordinamento delle politiche del mare);
- [Delibera 31 luglio 2023 - in GU n. 248 del 23.10.2023](#) (Approvazione del Piano del mare per il triennio 2023-2025);
- [Decreto 27 settembre 2023 - in GU n. 231 del 03.10.2023](#) (Programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025);

COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE ANTIRACKET E ANTIUSURA

[FONDO](#) di solidarietà nazionale

[FONDO](#) di rotazione richieste estorsive e dell'usura

[Associazioni](#) e [Fondazioni](#) antiracket e antiusura

[Accordo quadro](#) ABI per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell'usura



DECRETI DIRETTORIALI/DIRIGENZIALI, DELIBERE, CIRCOLARI, NOTE, AVVISI e ISTRUZIONI

Consiglio dei Ministri

Le [riunioni](#) del Consiglio dei Ministri.

Ministero dell'Interno

- [Circolare 20 dicembre 2024, n. 38625](#) (Revisione del Codice della Strada: prime disposizioni operative);
- [Circolare 24 ottobre 2024](#) (Flussi d'ingresso di lavoratori stranieri stagionali e non nel territorio dello Stato per l'anno 2025);

Ministero dell'Economia e delle Finanze

/

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

- [Decreto 7 gennaio 2025 - registrato dalla Corte dei Conti il 17 febbraio 2025 con il n. 5](#) (Esonero contributivo c.d. "Bonus Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno" per assunzioni di lavoratori over 35 disoccupati di lungo periodo [in attuazione dell'art. 24 del D.L. 60/2024](#)). Ai fini dell'ammissione al previsto esonero contributivo, i datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione che, dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, assumono con contratto a tempo indeterminato personale non dirigenziale con sede di lavoro effettiva in una delle regioni della Zona economica Speciale unica per il Mezzogiorno, inoltrano domanda all'INPS, esclusivamente in via telematica, nei modi e termini indicati dall'Istituto con apposite istruzioni.
- [Circolare 13 febbraio 2025, n. 2](#) (Istruzioni per l'esecuzione in sicurezza di lavori su alberi con funi);
- [Nota Direttoriale n. 1054 del 12 febbraio 2025](#) (Attribuzione territoriale delle quote relative all'anno 2025 per ingressi per lavoro subordinato, stagionale e non);
- [Decreto Direttoriale n. 5 del 29 gennaio 2025](#) (costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese del settore dell'edilizia e attività affini e delle cooperative);
- [Decreto Direttoriale n. 50 dell'8 agosto 2024](#) (Aggiornamento del costo medio orario del lavoro per i lavoratori occupati dagli istituti di vigilanza privata e di servizi di sicurezza);
- [Decreto Direttoriale n. 30 del 14.06.2024](#) (Aggiornamento del costo medio orario del lavoro per i lavoratori occupati nelle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, con decorrenza dai mesi di: febbraio e ottobre 2024; gennaio, settembre e ottobre 2025; gennaio 2026) - VED. anche la [prima Nota ANCI](#) sul Rinnovo CCNL cooperative sociali, alla luce delle disposizioni del nuovo codice appalti;

Ministero della Salute

- [Circolare 29 gennaio 2025, n. 2627](#) (Focolai di Influenza Aviaria da sottotipo H5N1: aggiornamento della situazione epidemiologica e delle indicazioni di sanità pubblica);

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

- [Nota prot. n. 43836 del 12 marzo 2025](#) (Prime indicazioni interpretative ed operative concernenti l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese del domicilio digitale degli amministratori di imprese costituite in forma societaria introdotto dalla Legge 207/2024) - Si evidenzia che per le imprese già costituite e iscritte nel registro antecedentemente alla data del 1° gennaio 2025, [la comunicazione del domicilio digitale degli amministratori deve avvenire al momento della iscrizione di una nuova nomina o del rinnovo dell'amministratore, ovvero della nomina del liquidatore, e in ogni caso entro il 30 giugno 2025.](#)
- [Nota n. 127214 del 18 dicembre 2024](#) (Misure del diritto camerale annuale 2025);



Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste

[Giacenze](#) Cereali, semi oleosi, farine ed olii di semi oleosi (q.tà mensili 2023 - 2024 - 2025).

- [Decreto Direttoriale n. 100223 del 4 marzo 2025](#) (Linee guida per l'attuazione delle procedure operative del DM 617/2018, modificato dal DM n. 345268 del 30 luglio 2024, relative alle verifiche sul mantenimento del riconoscimento e sul funzionamento delle OP olivicole);

- [Decreto Direttoriale n.95133 del 28 febbraio 2025](#) (Misure per la pesca dei piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo e misure specifiche per il Mare Adriatico" - annualità 2025);

- [Circolare 19 dicembre 2024, n. 670152](#) (Regolamento (UE) 2021/2115 - Applicazione della normativa unionale recante disposizioni sull'attuazione dei programmi operativi del settore ortofrutticolo);

- [Decreto Dipartimentale n. 659723 del 13 dicembre 2024](#) (Settore vitivinicolo - Ripartizione fondi campagna 2025/2026);

- [Circolare 18 settembre 2024](#) (Linee guida sull'etichettatura alimentare);

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

[RENTRI](#) - Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti.

- [Decreto Direttoriale 12 dicembre 2024, n. 254](#) (Tracciabilità dei rifiuti - Manuali Rentri);

- [Decreto 21 giugno 2024 - in GU n. 153 del 02.07.2024](#) (Disciplina per l'individuazione da parte delle regioni, di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili);

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

[Bonus e finanziamenti](#)

[DECRETI](#) e CIRCOLARI

INPS

[Circolari, Messaggi e Normativa](#) - [Notizie](#)

[Osservatorio](#) sul mondo agricolo

[ISCR0](#) (Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa)

[PIATTAFORMA](#) SIISL - Sistema Informativo per l'inclusione Sociale e Lavorativa

La piattaforma è accessibile anche ai datori di lavoro che, direttamente o attraverso i soggetti da loro delegati, hanno l'opportunità di pubblicare nel sistema le proprie ricerche di personale e navigare tra i curricula caricati per i quali l'utente ha autorizzato la visualizzazione e l'esportazione. I curricula possono essere filtrati per area geografica, titoli di studio, esperienze e competenze, mentre è a discrezione dell'azienda l'abilitazione o meno dell'ordinamento per indice di affinità.

IN EVIDENZA:

- [Circolare 5 marzo 2025, n. 54](#) (Reddito di Libertà.);

- [Circolare 20 febbraio 2025, n.46](#) (Aliquote contributive applicate alle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato per l'anno 2025);

- [Messaggio n. 639 del 19 febbraio 2025](#) (Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 19 della Legge 203/2024);

- [Circolare 12 febbraio 2025, n. 41](#) (Pescatori autonomi. Aliquota contributiva per l'anno 2025);

- [Circolare 7 febbraio 2025, n. 38](#) (Artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l'anno 2025);

- [Circolare 30 gennaio 2025, n. 30](#) (Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate in favore di microimprese e di piccole e medie imprese - Decontribuzione Sud PMI - ai sensi dell'art. 1, commi da 406 a 412, della Legge 207/2024);
- [Circolare 30 gennaio 2025, n. 26](#) (Determinazione per l'anno 2025 del limite minimo di retribuzione giornaliera e aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti);
- [Messaggio n. 269 del 23 gennaio 2025](#) (Norma di interpretazione autentica in materia di attività stagionali. Chiarimenti in ordine alla debenza del contributo addizionale NASpl e del relativo incremento a valere sui contratti di lavoro a tempo determinato e sui relativi rinnovi);
- [Messaggio n. 112 del 13 gennaio 2025](#) e [Messaggio n. 149 del 15 gennaio 2025](#) (Presentazione della domanda di indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo per l'anno 2025 entro il 30 aprile 2025);
- [Circolare 31 dicembre 2024, n. 114](#) (Art. 2, D.L. 63/2024 - Agevolazione per il sostegno del lavoro in agricoltura);
- [Messaggio n. 4479 del 30 dicembre 2024](#) (Avvio della campagna di acquisizione delle domande di esonero contributivo per i datori di lavoro privati che abbiano conseguito la "Certificazione della parità di genere" entro il 31 dicembre 2024);
- [Messaggio n. 3888 del 20 novembre 2024](#) (Richiesta dell'esonero contributivo per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di soggetti beneficiari dell'Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro);
- [Messaggio n. 3588 del 29 ottobre 2024](#) (Modalità operative per l'erogazione dell'incentivo per il lavoro delle persone con disabilità, ai sensi dell'art. 28 del D.L. 48/2023);
- [Messaggio n. 3338 del 9 ottobre 2024](#) (Ricalcolo esonero contributivo relativo alle nuove iscrizioni dei Coltivatori diretti e degli Imprenditori agricoli professionali per gli anni 2020, 2021 e 2022 - c.d. esonero under 40);
- [Circolare 9 ottobre 2024, n. 91](#) (Contribuzione in agricoltura. Sospensione d'ufficio dell'attività con dipendenti per le posizioni contributive caratterizzate esclusivamente da operai a tempo determinato). Rispetto alla classifica e alla iscrizione ad opera dell'INPS dei datori di lavoro nella Gestione contributiva agricola (GCA), la Circolare ricomprende - nelle premesse - anche quei datori di lavoro che, pur non essendo imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 c.c., "lo diventano per assimilazione ai sensi di una espressa previsione di legge che li equipara, sotto il profilo civilistico (ma con immediate ripercussioni sul piano previdenziale), a quelli di cui al medesimo articolo 2135" e, tra questi, le cooperative agricole di conferimento di cui all'art. 1, comma 2, del [D.lgs.228/2001](#) composte ["integralmente", secondo l'interpretazione restrittiva fornita con la [Circolare INPS n. 94/2019](#)] da imprenditori agricoli (e Coltivatori Diretti) ed i loro Consorzi quando utilizzano, per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2135, comma 3, c.c. prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.
In aggiunta a queste imprese, la Circolare in commento ne considera altre che - sebbene non agricole ai sensi dell'art. 2135 c.c. o di norme civilistiche speciali, e quindi classificabili in altri settori ai fini previdenziali - sono comunque tenute a iscrivere i lavoratori con la qualifica di operaio alla GCA in forza di particolari norme ([Legge 240/1984](#) e [Legge 92/1979](#)) e per quanto di interesse:
 - a) imprese cooperative e loro consorzi, che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici propri o dei loro soci ricavati dalla coltivazione dei fondi, dalla silvicoltura e dall'allevamento di animali, quando per l'esercizio di tali attività NON ricorrano normalmente e in modo continuativo ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici in quantità prevalente rispetto a quella complessivamente trasformata, manipolata e commercializzata;
 - b) imprese che, in forma singola o associata, si dedicano alla cura e protezione della fauna selvatica ed all'esercizio controllato della caccia;
 - c) imprese non agricole singole ed associate, se addetti ad attività di raccolta di prodotti agricoli nonché ad attività di cernita, di pulitura e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purché connesse a quella di raccolta;



d) imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale (configurandosi la fattispecie del contoterzismo o dell'attività agromeccanica così come definita dall'articolo 5 del [D.lgs. 99/2004](#)), di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde, se addetti a tali attività;

INAIL

[Circolari](#)

Bando ISI [2024](#) (Apertura: 14 aprile 2025; Chiusura: 30 maggio 2025, entro le ore 18:00).

- [Circolare 5 febbraio 2025, n. 13](#) (Società cooperative derivanti dalla trasformazione di compagnie e gruppi portuali di cui alla legge 84/1994. Applicazione retribuzione convenzionale giornaliera prevista dal decreto ministeriale 12 gennaio 1996 per il facchinaggio nelle aree portuali);

Ispettorato Nazionale del Lavoro - INL

ORIENTAMENTI ISPETTIVI ([Circolari](#) - [Note e Pareri](#)) e [INTERPELLI](#)

Le retribuzioni di 154 contratti collettivi, divise per livello, [in vigore al 1° gennaio 2025](#).

[Linee guida](#) per la vendemmia turistica.

IN EVIDENZA:

- [Nota prot. 656 del 23 gennaio 2025](#) (Legge n. 203/2024 - Tesserini di riconoscimento);

- [Nota prot. 579 del 22 gennaio 2025](#) e [Nota n. 9740 del 30 dicembre 2024](#) (Legge 203/2024 recante "Disposizioni in materia di lavoro" - prime indicazioni);

- [Nota n. 9326 del 9 dicembre 2024](#) (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti - regime sanzionatorio);

- [Circolare n. 4 del 23 settembre 2024](#) (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti - D.M. 18 settembre 2024 n. 132 - prime indicazioni);

- [Nota n. 6774 del 17 settembre 2024](#) (Elenco delle violazioni soggette a diffida amministrativa ex artt. 1 e 6 del D.lgs.103/2024);

- [Nota n. 1357 del 31 luglio 2024](#) (Decreto Legislativo n. 103/2024: nota operativa di DC Giuridica per "semplificazione dei controlli sulle attività economiche");

- [Nota n. 5486 del 16 luglio 2024](#) (Vigilanza imprese agrituristiche);

- [Nota prot. 1091 del 18 giugno 2024](#) (Art. 29, co. 4, D.L. n. 19/2024 - Regime sanzionatorio in materia di esercizio non autorizzato della somministrazione, appalto e distacco illeciti) - [Allegato](#) alla Nota e [Indicazioni operative](#);

- [Nota prot. n. 795 del 24 aprile 2024](#) (Contratto di apprendistato - chiarimenti per le attività stagionali);

- [Circolare 30 gennaio 2024, n. 1](#) (Lavoro sportivo - obblighi di tenuta del Libro Unico del Lavoro - termini per le scritturazioni - differimento);

Agenzia delle Entrate

[Circolari](#) - [Risoluzioni](#) - [Provvedimenti](#) del Direttore.

Le [risposte](#) agli Interpelli.

La [consulenza](#) giuridica.

Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica (2025) - Comunicazione all'Agenzia delle Entrate, dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, dell'ammontare delle spese sostenute per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 e l'ammontare delle spese che si prevedono di sostenere per gli investimenti realizzati fino al 15 novembre 2025, nonché Comunicazione "integrativa", dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, attestante l'avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella precedente comunicazione;

Credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica per le imprese del settore agricolo, della pesca e acquacoltura (2024) - Comunicazione all'Agenzia delle Entrate, tra il 31 marzo e il 30 maggio 2025, l'ammontare delle spese sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025, nonché, tra il 20 novembre e il 2 dicembre 2025, l'ammontare delle spese sostenute dal 1° gennaio al 15 novembre 2025.

Definizione agevolata liti pendenti, attivo il [servizio web](#) per l'invio delle domande.

IN EVIDENZA:

- [Circolare 14 marzo 2025, n. 2](#) (D.lgs. 139/2024 e D.lgs. 187/2024. Modifiche in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale, imposta di bollo e altri tributi minori);

- [Risposta n. 42 del 20 febbraio 2025](#) (Tassa di concessione governativa e imposta di bollo sui libri e registri di cui all'articolo 2421 del codice civile, tenuti in modalità digitale ai sensi dell'articolo 2215-bis del codice civile);

- [Circolare 20 gennaio 2025, n. 1](#) (Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni – Art. 4, D.lgs. 216/2023, DM 25 giugno 2024 e Art. 1, commi 399 e 400, Legge 207/2024, n. 207);

- [Risoluzione n. 67 del 20 dicembre 2024](#) (Irrelevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto);

- [Provvedimento Direttoriale del 18 novembre 2024](#) (Approvazione del modello di comunicazione per l'utilizzo del contributo sotto forma di credito d'imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura, di cui all'articolo 16-bis del D.L. 124/2023 con le relative istruzioni, e definizione del contenuto e delle modalità di trasmissione);

- [Risposta n. 6 del 8 ottobre 2024](#) (Aliquota IVA cessioni di fauna selvatica effettuate nei confronti delle imprese agricole che svolgono "attività connesse" di tipo faunistico-venatorio);

- [Risposta n. 188 del 1° ottobre 2024](#) (Affitto o acquisto del ramo di azienda e art. 119, comma 10-bis, del DL "Rilancio");

- [Circolare n. 18 del 17 settembre 2024](#) (Artt. da 6 a 37 del D.lgs. 113/2024 n. 13 - Disciplina del Concordato Preventivo Biennale);

- [Risoluzione n. 37 del 22 luglio 2024](#) (Trattamento fiscale della ripartizione dei contributi GSE ai membri delle Comunità Energetiche costituite in forma di enti non commerciali – Art. 31, D.lgs. 199/2021);

- [Risposta n. 155 del 15 luglio 2024](#) (Trattamento IVA dei pacchetti turistici e dei pacchetti ospitalità);

- [Circolare n. 10 del 10/05/2024](#) (Legge 213/2023 - Novità sulla disciplina delle locazioni brevi);

- [Risposta n. 94 del 17 aprile 2024](#) (Credito d'imposta "ZES" ex art. 5, D.L. 91/2017 e Credito d'imposta "Mezzogiorno" ex art. 1, co. 98 e ss., Legge 208/2015. Esclusione cumulabilità).

- [Circolare n. 8/E dell'11 aprile 2024](#) (D.lgs. 1/2024, n. 1, recante «Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari» – Misure in materia di dichiarazioni fiscali);

- [Risposta consulenza giuridica n. 1/2024](#) (Società cooperative rilevanza ai fini IRAP dei ristoranti);



- [Risposta n. 89/E dell'11 aprile 2024](#) (Regime fiscale applicabile, ai fini Irpef, per i beni aziendali offerti in omaggio ai propri dipendenti);
- [Provvedimento 27 marzo 2024](#) (Modalità di comunicazione della cessione del credito d'imposta per le imprese turistiche e del credito d'imposta per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator – Artt. 1 e 4, D.L. 6 novembre 2021, n. 152);
- [Risposta n. 70 del 13 marzo 2024](#) (Cooperativa Edilizia, a proprietà divisa e/o a proprietà indivisa. Assegnazione alloggi ai soci – Trattamento IVA);

Agenzia Entrate-Riscossione

"[Sportello on-line](#)": l'assistenza in videochiamata.

IN EVIDENZA:

[Riammissione alla "Rottamazione-quater" entro il 30 aprile 2025](#) - [FAQ](#)

Rateizzazione, cosa cambia [dal 1° gennaio 2025](#)

- "[Definizione agevolata](#)" - [FAQ](#)

ISMEA

Nuovo [Rapporto](#) "Cooperative agroalimentari di piccola e media dimensione. Prospettive e opportunità in contesti mutevoli".

Accesso al [CREDITO](#)

IN EVIDENZA:

- [Fondo Interessi](#) (finalizzato a coprire, fino al 100% l'onere per interessi sostenuti per il 2023 dalle organizzazioni di produttori riconosciute e dai relativi consorzi di organizzazioni di produttori, del settore olivicolo-oleario, del settore agrumicolo e di quello lattiero caseario del comparto del latte ovino e caprino). La presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni, **in seguito alla pubblicazione dell'Addendum all'Avviso, può essere effettuata fino alle ore 12:00 del 21 marzo 2025.**

Albo Nazionale degli Autotrasportatori

- [Verifica dei requisiti](#) posseduti dalle imprese iscritte all'Albo Nazionale degli autotrasportatori;

- [Delibera 9 ottobre 2024](#) (Misura delle quote dovute dalle imprese di autotrasporto per l'anno 2025);

UNIONCAMERE

AVVISO finalizzato all'ottenimento di contributi per la Certificazione di Parità di Genere ([apertura sportello dal 26 febbraio fino al 18 aprile](#); la domanda di partecipazione va inviata online e i contributi verranno concessi in base all'ordine cronologico di presentazione della richiesta, fino ad esaurimento delle risorse disponibili).

Nuova classificazione [ATECO 2025](#) - Dal 1° aprile 2025, Imprese e liberi professionisti **potranno verificare ed eventualmente confermare o modificare le proposte di ricodifica, e dovranno adottarla per tutti gli adempimenti di natura statistica, amministrativa e fiscale.**

Il Rapporto "[lo Sono Cultura 2024](#)".

- Riapertura iscrizioni al [Registro Imprese Storiche](#) (le domande possono essere presentate entro il 30 settembre 2024 per le imprese già centenarie al 31 dicembre 2023 e a seguire dal 1° gennaio fino al 31 luglio 2025 per tutte le imprese che avranno maturato i 100 anni al 31 dicembre 2024).

- Manuale operativo per il deposito dei Bilanci al Registro delle Imprese. [Campagna Bilanci 2024](#)

LA CRISI D'IMPRESA E LA NUOVA COMPOSIZIONE NEGOZIATA - La [piattaforma nazionale](#) a supporto delle imprese in difficoltà.



TITOLARE EFFETTIVO - [Manuale](#) operativo e [FAQ](#) del MEF

NB: La comunicazione della titolarità effettiva non può essere inviata contestualmente ad altre istanze o denunce da presentare al Registro delle imprese (unica eccezione è rappresentata dalla comunicazione periodica annuale di “conferma” - da inviarsi ENTRO 12 MESI DALLA PRECEDENTE - che le imprese dotate di personalità giuridica possono inviare al Registro delle imprese contestualmente al deposito del bilancio d’esercizio).

Tutte le volte in cui si verifichi una variazione della titolarità effettiva dovuta a qualsiasi causa (ad es. la nomina di un nuovo legale rappresentante di persona giuridica privata) **deve essere inviato un nuovo modello digitale TE al Registro delle imprese competente entro 30 giorni dall’atto o dall’evento che ha provocato il cambiamento.**

GSE

LE SOLUZIONI PER LE [IMPRESSE](#)

SVILUPPO DEL BIOMETANO: [Regole applicative e Quarto Bando per accedere agli incentivi](#)

[Sezione Web](#) dedicata ai GRUPPI DI AUTOCONSUMATORI E COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE

ANAC

- [Delibera n. 573 del 10 dicembre 2024](#) (Soccorso istruttorio non percorribile se manca allegato a corredo dell’offerta);
- [Parere di precontenzioso n. 407 del 11 settembre 2024](#) (Appalti pubblici - Servizi - Scelta del contraente - Requisiti di ordine generale – Iscrizione nelle white list);
- [Delibera n. 391 del 30 luglio 2024](#) (Appalti di servizi pulizia, la stazione appaltante deve documentare di aver fatto i controlli);
- [Vademecum informativo](#) per gli affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, e di forniture e servizi di importo inferiore a 140.000 euro.
- Aggiornamento dei prezzi di riferimento in ambito sanitario [dei servizi di pulizia, sanificazione e ristorazione](#);
- [Delibera n. 244 del 24 maggio 2024](#) (Servizi e forniture, necessità dei controlli durante la fase di esecuzione);
- [Parere di funzione consultiva n. 4/2024](#) (Bandi di gara e Termini pagamento);
- [Parere n. 11 del 28 febbraio 2024](#) (Procedura negoziata, non ammissibile il criterio dell’ordine cronologico dei primi cinque arrivati);
- [Whistleblowing](#);
- [Bando tipo](#) per Servizi e Forniture ordinarie;
- [Parere n. 58 del 15 novembre 2023](#) (Illegittimo derogare al principio rotazione appalti giustificandolo con ragioni di urgenza);
- [Delibera 27 giugno 2023 - in GU n. 163 del 14.07.2023](#) (Approvazione del bando tipo n. 1/2023. Procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo);

ICE Agenzia

I [SETTORI](#) di intervento e gli [EVENTI](#) organizzati dall’Agenzia.

Il [portale](#) dedicato alle imprese italiane per orientarsi nel mondo dell’export.



Agenzia Dogane Monopoli

[Circolari](#) e [Risoluzioni](#)

Domande frequenti - [FAQ](#)

Garante Privacy

Con "Olivia", il [Tool virtuale gratuito](#), sono disponibili - previa registrazione - 15 corsi gratuiti sul GDPR e test di controllo per la verifica della conformità dei trattamenti alla disciplina sulla privacy.

La "[Guida all'applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali](#)"

Trattamento dei dati - [Principi fondamentali](#)

ACCORDI/PROTOCOLLI, LINEE GUIDA/MANUALI, RAPPORTI/PUBBLICAZIONI

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile in modalità telematica per le aziende con più di 50 dipendenti ([DM 29 Marzo 2022](#)). Sul sito <https://servizi.lavoro.gov.it> è reso disponibile un apposito applicativo informatico. Il termine di invio del Rapporto è fissato al 30 aprile dell'anno successivo alla scadenza di ciascun biennio (2026, 2028, ecc.) - Disponibile il [nuovo modello telematico](#).

Le aziende che intendono partecipare a procedure pubbliche per le quali sia richiesta la presentazione del rapporto biennale potranno produrre copia di quello già presentato con riferimento al precedente biennio (2020/2021), integrando la documentazione con il rapporto per il biennio 2022/2023 entro il termine del 15 luglio.

[MANUALE](#) di programmazione e progettazione dei servizi per le nuove generazioni.

INAIL

- **Infortuni mortali** [nelle lavorazioni agricole e in presenza di trattori](#)
- **Rischio infortunistico negli ambienti lavorativi:** [organizzazione degli spazi e viabilità](#)
- Prevenzione incendi per attività [asili nido](#) e per [attività commerciali](#)
- Gli infortuni mortali [nelle lavorazioni agricole](#)
- Gli [infortuni sul lavoro in orario notturno](#) in Italia
- La [valutazione dei rischi](#) in ottica di genere
- Le malattie professionali nel settore del [commercio al dettaglio](#)
- [Secondo rapporto](#) sui lavoratori marittimi
- [Esame](#) degli eventi lesivi mortali tra gli addetti alla navigazione e alla pesca marittima
- [La sostenibilità d'impresa](#) nel mondo del lavoro che cambia
- [La valutazione della qualità dell'aria](#) nei luoghi di lavoro